

LUISA ANDRIOLLO

La voce del padrone.  
La parola imperiale fra registrazione documentaria  
e rielaborazione letteraria (I sec. a.C – VI sec. d.C.)\*

1. *Introduzione*

Secondo un'opinione ampiamente accettata, la preminenza accordata alle prove documentarie scritte e, fra queste, alla verbalizzazione di atti e procedure pubbliche è un tratto distintivo della cultura giuridica e burocratica della tarda antichità<sup>1</sup>. Une delle manifestazioni più evidenti di quest'attenzione per la registrazione delle parole pronunciate è visibile nel contesto delle dispute ecclesiastiche e dei concili convocati per dirimerle. Gli atti conciliari trasmetterebbero in effetti quella che Fergus Millar non ha esitato a definire «by far the best evidence, in both volume and character, for the spoken Greek of any period of Antiquity<sup>2</sup>». Lungi dal rappresentare una novità assoluta, tale produzione documentaria si iscrive nel solco di una tradizione burocratica consolidata, diffusa

\* La ricerca alla base di questo studio è stata finanziata dall'European Research Council (ERC), nel quadro del programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 (ACO project, Otto Friedrich Universität Bamberg, Grant agreement nr. 677638). Ringrazio Peter Riedlberger, Dario Interullo, Denis Feissel e Andrea Raggi per i commenti e gli stimoli forniti durante la fase di elaborazione e revisione del testo; ringrazio ugualmente i revisori anonimi per le loro osservazioni e indicazioni.

<sup>1</sup> Harries 1999, 56-59; Meyer 2004, 241-246; Everett 2013, 66-70. Sul valore probatorio attribuito alla documentazione scritta come tratto distintivo della pratica giuridica postclassica, anche Talamanca 1964, 553, 555, 557.

<sup>2</sup> Millar 2006, 236.

dall'amministrazione imperiale nei territori e nei contesti socio-culturali più diversi<sup>3</sup>. Già in epoca alto imperiale numerose fonti mostrano che la verbalizzazione dei procedimenti giudiziari era una prassi abituale<sup>4</sup>; nella tarda antichità gli imperatori si preoccuparono a più riprese di darle un inquadramento normativo. Così, nel 326 Costantino ordinò che nei processi per crimini passibili di carcerazione le udienze fossero verbalizzate *apud acta*<sup>5</sup>; costituzioni imperiali successive stabilirono che, in caso di appello, i verbali relativi alle cause dovevano essere trasmessi nella loro integralità<sup>6</sup>. Naturalmente la redazione di verbali documentari non si incontra solo in ambito giudiziario: i consigli locali, gli organismi provinciali e il senato di Roma producevano *acta* o *gesta*<sup>7</sup>; i collegi sacerdotali romani riportavano nei propri *commentarii* lo svolgimento di riti e riunioni<sup>8</sup>; dal IV secolo anche le acclamazioni pubbliche rivolte ai governatori provinciali erano registrate e portate a conoscenza dei funzionari superiori o dell'imperatore stesso<sup>9</sup>. In età giustiniana si generalizza infine per tutti i tipi di negozio giuridico la pratica dell'*insinuatio apud acta*: questa prevedeva la lettura dei documenti rilevanti davanti all'autorità competente e la loro registrazione nei *gesta*, «secondo il principio della verbalizzazione di tutto quanto si svolga dinanzi all'autorità»<sup>10</sup>.

Nella loro varietà le fonti sembrano dunque indicare una tendenza percepibile: nel corso della tarda antichità si assisterebbe alla diffusione e sistematizza-

<sup>3</sup> Ando 2020.

<sup>4</sup> Bickermann 1933; Coles 1966; Haensch 2008.

<sup>5</sup> *Cod. Theod.* 9.3.2.

<sup>6</sup> *Cod. Theod.* 11.30.29 (a. 362), 11.30.32 (a. 364), 11.30.35 (a. 370); anche Harries 1999, 71-72.

<sup>7</sup> Sui verbali di assemblee e istituzioni locali Sherk 1970 (occidente) e Bowman 1971, 32-41 (Egitto). Si vedano anche Roueché 1984, 181-199; Harries 1999, 56; Conant 2013, 45-46; Internullo 2023. Per gli *acta* del senato di Roma si rimanda a Coudry 1994 e alla testimonianza dei *gesta de Theodosiano publicando* del 438, su cui Atzeri 2008, in particolare 79-118. Sui *gesta municipalia* si vedano anche le osservazioni di Schiavo 2018, 242-243, con i riferimenti alla legislazione (costituzione di Onorio, a. 396).

<sup>8</sup> Scheid 1998.

<sup>9</sup> Roueché 1984; Wiemer 2004; *Cod. Theod.* 1.16.6. Su questa pratica, inaugurata da Costantino, si veda anche Marotta 1999, 112-113, che vi legge un intento di disciplinare le forme di comunicazioni degli organismi provinciali con il potere centrale, modellandole sulle forme dei cerimoniali palatini.

<sup>10</sup> Talamanca 1964, 555. Sulla procedura dell'*insinuatio apud acta* e la normativa connessa si vedano Tarozi 2006, 73-85 e Ead. 2017, 297-305; Santoni 2011; Schiavo 2018, 261-266. Cfr. anche *infra* 297, n. 82.

zione delle pratiche di verbalizzazione degli atti pubblici, e alla professionalizzazione del personale che ne era responsabile<sup>11</sup>.

Ma questa progressione è davvero lineare e ugualmente osservabile in tutti i settori dell'amministrazione tardoantica? Quali variazioni possono aver subito nel corso del tempo la forma, le modalità di produzione e circolazione e le funzioni dei verbali? A mia conoscenza, non ci sono indagini storiografiche che affrontino questi interrogativi in una prospettiva comparativa e di *longue durée*. In genere, gli specialisti si sono concentrati sugli aspetti tecnici della redazione dei verbali, o sul profilo sociale di stenografi e *notarii* in momenti storici specifici, o ancora su categorie particolari di testi: verbali giudiziari, *acta senatus* e *gesta municipalia*, atti conciliari<sup>12</sup>. Queste ricerche, pur importanti, raramente hanno trasceso i limiti imposti dalla materia e dall'ambito istituzionale di riferimento<sup>13</sup>. Il presente studio propone di testare un approccio 'trasversale' al genere documentario considerato, a partire da una riflessione sulla produzione e circolazione dei documenti che registravano l'azione e la parola imperiale. La scelta di focalizzare l'attenzione sull'attività imperiale permette di spaziare in diversi scenari istituzionali, quanti erano quelli in cui l'imperatore si trovava a operare, e allo stesso tempo di seguire evoluzioni amministrative e culturali in una prospettiva cronologica ampia – dal principato augusteo al regno di Giustiniano<sup>14</sup>.

Il primo problema che si pone è quello di selezionare un *corpus* di fonti pertinenti: il catalogo riportato in appendice (Tab. 1) vuole dar conto dei testi che registrano eventi in cui il sovrano è presente, agisce e si esprime nel quadro delle sue funzioni ufficiali – e ciò nella forma del verbale documentario o, *a minima*, in forme testuali che ne presuppongono la rielaborazione editoriale e la citazione per estratti, oppure l'imitazione. Questa lista non ha pretese di esausti-

<sup>11</sup> Simona Tarozzi situa nel regno di Costantino un punto di svolta nelle pratiche di registrazione e archiviazione documentaria dell'amministrazione pubblica: Tarozzi 2006, 12. Una testimonianza della pratica stenografica e dei manuali usati per apprenderla in P. Monts, Roca I: Torallas Tovar - Worp 2006. Su *notarii* ed *exceptores* nell'amministrazione tardoantica, Teitler 1985, e Internullo 2023.

<sup>12</sup> Oltre ai lavori già citati alle nn. 4, 7, 9 e 10 si vedano anche: Wankel 2009; Rizzi 2012; Palme 2014; Andriollo 2020 (verbali giudiziari) e Ead. 2018 (*adlocutiones* imperiali all'esercito). Sugli atti conciliari Graumann 2018, 2020 e 2021; Mari 2018, 2019 e 2020; Constantinou 2020 e 2021.

<sup>13</sup> Un'eccezione è rappresentata dal contributo di Ando (*supra* n. 3). Anche Wiemer 2004 sviluppa una riflessione sulla funzione delle acclamazioni e della loro registrazione e circolazione nella tarda antichità.

<sup>14</sup> Il terreno è stato preparato da lavori importanti sull'attività di governo degli imperatori, come quello classico di Millar 1977, specialmente 228-240, e più recentemente, Corcoran 2000<sup>2</sup>, 254-260.

vità, ma vuole offrire uno primo strumento di lavoro, anche in vista di ulteriori e auspicabili ricerche. Il carattere spesso frammentario delle fonti e le vicende complesse associate alla loro tradizione sollevano del resto importanti questioni di metodo. Un primo problema riguarda le caratteristiche formali distintive del verbale e le sue possibili relazioni (e contaminazioni) con altri generi documentari o letterari. Un'altra questione ha a che fare col rapporto fra testo scritto e dimensione orale e/o performativa: come vedremo, queste due modalità di comunicazione potevano intrecciarsi e coesistere in un dato evento, come anche nel verbale documentario che ne dava conto.

Affrontati questi nodi metodologici si potrà tentare una prima analisi quantitativa e qualitativa delle attestazioni nella loro distribuzione cronologica. La riflessione si concentrerà sullo sviluppo delle pratiche di produzione dei testi in esame e, parallelamente, sulle loro modalità di circolazione, conservazione e archiviazione. Quello del funzionamento degli archivi antichi e medievali, del loro contenuto e del loro personale è un problema che ha suscitato crescente interesse negli ultimi decenni.<sup>15</sup> Pur focalizzandosi su istituzioni, periodi e territori diversi, le ricerche sugli archivi del passato sono state animate da un proposito comune: far luce sugli elementi di continuità e rottura osservabili nelle pratiche di governo e nella cultura burocratica fra antichità, età tardoantica e medioevo. Si tratta di questioni cruciali anche per l'analisi a cui ci accingiamo. L'ultima sezione di questo studio, dedicata all'analisi di due esempi di discorso imperiale *ad populum*, mostrerà che questi testi possono dirci qualcosa sul comportamento pubblico e sulla visibilità dell'imperatore, sulle dinamiche di comunicazione fra il sovrano e i funzionari o i cittadini dell'impero, e sull'immagine imperiale che si sceglieva di veicolare, in diversi momenti storici, attraverso la produzione documentaria.

## 2. Selezione delle fonti e questioni metodologiche

Il *corpus* riunito comprende 61 elementi<sup>16</sup>. Si tratta di testi redatti in forma di verbale (o variamente interpretabili come estratti di verbale) e caratterizzati in diversa misura dal ricorso al discorso diretto, in cui si riferiscono azioni e interlocuzioni attribuite all'imperatore. Solo in qualche caso abbiamo a che fare con semplici copie di verbali stenografici; più spesso si è di fronte ad estratti di regi-

<sup>15</sup> Si vedano i volumi di Demougin 1994; Brosius 2003; Brown et al. 2013; Bausi et al. 2018; il contributo di Geary 1998; il volume 74/3-4 delle *Annales. Histoire, Sciences Sociales* (2019).

<sup>16</sup> Alcune voci del catalogo raggruppano più documenti o frammenti di documenti: si tratta di fonti che riproducono lo stesso testo o fanno riferimento agli stessi eventi. I cosiddetti *acta Alexandrinorum*, spesso non databili con precisione e non riferibili ad un imperatore chiaramente identificabile, sono stati raggruppati per dinastia o periodo.

strazioni rielaborati ed inglobati in testi o documenti di altra natura. Ciò che colpisce è l'eterogeneità di queste fonti, pur nella loro relativa esiguità. Una notevole varietà è osservabile a livello di contenuto: nel catalogo si incontrano *orationes ad senatum*, *adlocutiones* all'esercito, verbali di udienze giudiziarie e diplomatiche, documenti che registrano l'intervento del sovrano in eventi religiosi o cerimonie pubbliche di varia natura. Per quanto riguarda il supporto materiale, si hanno iscrizioni su pietra o bronzo e testi conservati su papiro o in codici manoscritti, in greco, in latino o in entrambe le lingue. Quest'eterogeneità impone una riflessione sulla nozione di verbale e l'individuazione di criteri selettivi tali da giustificare la composizione del nostro *corpus*.

### 2.1 Il verbale: caratteristiche formali e accuratezza documentaria.

Di per sé, la tipologia documentaria del verbale contempla varianti significative e margini di ambiguità. Elias Bickermann, poi Revel Coles e Rudolph Haensch hanno evidenziato variazioni ed evoluzioni formali nei verbali conservati su papiro<sup>17</sup>. In particolare, Coles osserva, fra l'età tolemaica e quella romana, il passaggio dall'uso dell'*oratio obliqua* all'*oratio recta* e, dal tardo III secolo, il ricorso a verbalizzazioni sempre più dettagliate, caratterizzate dalla presenza di una cornice protocollare in latino<sup>18</sup>. Benché la linearità di queste evoluzioni sia stata messa in discussione, preme sottolineare che l'aspetto di un verbale può variare in misura significativa a seconda del contesto storico-geografico ed istituzionale di produzione, nonché in base alle abilità, abitudini e interessi di chi lo produceva o lo copiava. Inoltre, la forma in cui questi testi ci sono accessibili dipende in larga misura dalle loro modalità di trasmissione e dal loro stato di conservazione.

Nella maggior parte delle fonti selezionate si incontra la formulazione al discorso diretto; tuttavia, interlocuzioni e interventi orali possono essere riferiti occasionalmente anche in forma indiretta, più o meno sommaria. La cosiddetta 'lettera' di Marco Aurelio agli Ateniesi (nr. 23) riferisce lo svolgimento di cognizioni imperiali in forma indiretta, riassumendo l'esame dei casi e gli argomenti delle parti<sup>19</sup>. Un altro esempio è dato da alcuni protocolli tardoantichi di incoronazioni imperiali (nrr. 56 e 59).<sup>20</sup> Scelte redazionali e editoriali che potevano avere un impatto sull'accuratezza e sulla fedeltà degli estratti preservati<sup>21</sup>

<sup>17</sup> Si vedano i riferimenti bibliografici *supra* n. 4.

<sup>18</sup> Coles 1966, 9-27.

<sup>19</sup> *Infra*, 285, 288.

<sup>20</sup> Per una discussione di queste fonti si veda *infra*, 302.

<sup>21</sup> Sull'applicabilità di queste nozioni in riferimento alla produzione di copie e alla costituzione degli archivi antichi si veda *infra*, 285-286 e 293-294.

sono particolarmente frequenti negli stralci di pronunciamenti imperiali riportati in opere giuridiche, cronache o trattati. Come è noto, commentatori e compilatori erano spesso interessati a passaggi specifici, e al contenuto più che alla lettera degli interventi imperiali: omissioni, abbreviazioni e parafrasi sono perciò possibili, e anzi probabili e frequenti<sup>22</sup>. Inoltre, non si tratta necessariamente di citazioni di prima mano: nel riportare le decisioni imperiali, ad esempio, i giuristi romani potevano basarsi su compilazioni e commenti preesistenti, senza risalire ai documenti d'archivio<sup>23</sup>. Più lunga è la 'catena di citazioni' che si può intravedere o sospettare, maggiore è il rischio che il testo riferito presenti alterazioni rispetto a un ipotetico verbale originale.

Interventi editoriali di questo tipo si incontrano anche in fasi precoci di circolazione e tradizione attestate dai documenti papiracei. Nei papiri del I sec. d.C., i verbali di procedimenti giudiziari riportano le interlocuzioni delle parti in forma diretta ma estremamente sintetica: ciò rende improbabile che si tratti di registrazioni stenografiche riprodotte nella loro interezza<sup>24</sup>. Coles e Haensch osservano che si tratta quasi invariabilmente di copie private, probabilmente destinate a fornire precedenti da citare in giudizio; non è escluso che registrazioni più dettagliate esistessero presso gli uffici competenti<sup>25</sup>. Considerazioni analoghe valgono per le sentenze imperiali citate in verbali giudiziari più tardivi o inclusi in forma di estratti in raccolte 'primitive' di costituzioni su papiro. Spesso le citazioni si limitano al solo contenuto della decisione imperiale, senza dettagli sull'occasione in cui essa viene emessa, la procedura amministrativa o giudiziaria seguita e le fonti da cui il testo è estrapolato<sup>26</sup>. Un esempio significativo è fornito dagli *apokrimata* severiani, risposte imperiali su casi giudiziari o amministrativi, emesse nel 199/200 d.C., durante il viaggio in Egitto di Settimio Severo e Caracalla. Tredici decisioni giudiziarie di questo tipo, pubblicate per affissione nel portico del ginnasio di Alessandria, sono riportate nel celebre P. Col. 123; altre attestazioni si sono aggiunte nel corso del tempo (nr. 31-32)<sup>27</sup>.

<sup>22</sup> Come suggerito dalla ricorrenza dell'espressione *et cetera* e dalle rubriche *pars sententiae/pars actorum* nei codici legislativi tardoantichi (cfr. nrr. 44, 45, 49-51).

<sup>23</sup> Rizzi 2012, 122-123. Sulle fonti dei *decreta* imperiali riportati nei codici di Teodosio e di Giustiniano Volterra 1971, e Andriollo 2020, 258-260.

<sup>24</sup> Coles 1966, 15-19.

<sup>25</sup> Coles 1966, 16-17; Haensch 2008, 123-124.

<sup>26</sup> Talvolta le fonti esibiscono tracce esplicite di abbreviazioni e omissioni, come indicano espressioni quali μετ' ἄλλα, μεθ' ἕτερα, καὶ τὰ ἐξῆς (nrr. 29, 30). Anche queste copie erano prodotte quasi certamente per iniziativa privata: Purpura 2013, 707.

<sup>27</sup> Cfr. la lista fornita da Haensch 2007.

Il confronto fra queste trascrizioni essenziali, ridotte alla sola decisione giuridica, e copie di atti che danno qualche informazione in più sullo svolgimento delle udienze evidenzia che la discrezione di editori e copisti poteva esercitarsi anche nella scelta della lingua di redazione. P. Oxy. LI 3614 (nr. 30) contiene una decisione emessa da Settimio Severo dopo consultazione ‘con i suoi amici, nella sua lingua’<sup>28</sup>. Benché tutti gli *apokrimata* conservati siano riportati in greco, è dunque in latino che l’imperatore proferiva le sue sentenze. Anche l’orazione funebre di Augusto per Agrippa (nr. 3), trasmessa in greco da un papiro contemporaneo all’evento, è una traduzione dal latino di cui non possiamo identificare gli autori<sup>29</sup>. Nel II secolo le decisioni di Marco Aurelio sugli appelli presentati dagli Ateniesi (nr. 23) sono comunicate ai destinatari in lingua greca, anche se si è ipotizzato che il documento finale si basasse su un testo o almeno su un canovaccio in latino<sup>30</sup>. Forse i pronunciamenti imperiali erano stati tradotti già in fase di formulazione orale da un interprete, e lo erano stati certamente in quella di redazione, copia e circolazione: quest’operazione introduceva un ulteriore filtro fra le parole pronunciate dal sovrano e quelle registrate e disseminate. In epoca tardoantica si intravede maggiore attenzione nel dare atto delle scelte linguistiche dei parlanti: il codice Teodosiano trasmette estratti di verbali bilingui (nr. 47 e 49)<sup>31</sup>, mentre gli atti di Calcedonia ricordano che il discorso di Marciano alla sesta sessione conciliare (nr. 53) venne pronunciato prima in latino e poi in greco<sup>32</sup>. Ma ancora nel IV secolo abbiamo discorsi imperiali pervenuti solo in traduzione, come l’*oratio ad sanctorum coetum* attribuita a Costantino, inserita da Eusebio alla fine della sua biografia imperiale (nr. 48)<sup>33</sup>. Più in generale, la riflessione recente su *acta* e *gesta* tardoantichi ha portato a evidenziare il tacito lavoro di semplificazione, armonizzazione e normalizzazione linguistica operato da *exceptores* e *notarii* già in fase di registrazione stenografica, e ancor più nella trascrizione e edizione *in mundo* dei verbali ufficiali<sup>34</sup>.

<sup>28</sup> Καῖσαρ σκεψάμε[νος μετὰ] τῶν φίλων τῆ πατρίῳ φωνῆ ἀπεφίνατο, [ἀναγ]γὸς ἐκ βιβλίου...

<sup>29</sup> Haslam 1980.

<sup>30</sup> Il testo lascia intendere che l’imperatore aveva verificato la completezza e correttezza del testo greco: ‘Ὁ γε μὴν ἐπὶ πᾶσι τούτοις κατὰ τὴν Ἑλλήνων φωνὴν περὶ τῶν δικασθέντων συτεταγμένοις προσενεθυμήθην ὡς, ἐν οἷς ἀπεφηνάμην, παρειμένον, ἀπὸ μὲν τῆς γνώμης τῆς ἐμήσμι εἰ καὶ μὴ ἐκ τῶν τῆς ἀποφάσεως ῥημάτων, νοεῖσθαι δυνάμενον ... (Oliver 1984, 372 ll. 94-96).

<sup>31</sup> Cod. Theod. 8.15.1: protocollo ed interventi di Costantino in latino, interventi della postulante, Agrippina, in greco; Cod. Theod. 11.39.5: protocollo in latino, interventi di Giuliano in greco.

<sup>32</sup> Sul multilinguismo negli atti di Calcedonia Mari 2020, in particolare 63-64.

<sup>33</sup> Su questo testo dall’autenticità dibattuta Morlet 2018 e *infra*, 293 n. 69.

<sup>34</sup> Mari 2019, 43-46; Graumann 2021, 126-242.

Da questa carrellata di esempi emerge che le nozioni di uniformità, esaustività ed esattezza documentaria si applicano solo in misura limitata ai verbali antichi e tardoantichi<sup>35</sup>. Soprattutto in epoca alto imperiale non sembrano esserci pratiche standardizzate, e fin dalla redazione questi testi potevano prendere forme diverse; il loro aspetto poteva essere alterato ulteriormente nel processo di circolazione, selezione e copia. Idealmente la forma testuale e documentaria del verbale si definisce per alcune caratteristiche riconoscibili, come la presenza di quelle che Coles chiama «introductory *formulae*<sup>36</sup>» – rinvio al documento o registro da cui è tratta la copia, nome delle autorità presenti, data e luogo, parti in causa – o, in subordine, il ricorso al discorso diretto. Ma quando queste caratteristiche sono omesse o difficilmente riconoscibili, cosa permette di identificare un testo come estratto di un verbale? In tale eventualità è al contesto storico-istituzionale di produzione che conviene guardare.

## 2.2 Genesi performativa e formalizzazione documentaria.

Al di là delle possibili rielaborazioni editoriali, gli *apokrimata* severiani sollevano dubbi anche riguardo alla loro genesi istituzionale e redazionale. Quelli che l'*intitulatio* del P. Col. 123 designa come ἀντίγραφα ἀποκρίματων sono stati interpretati ora come *subscriptions*, risposte riportate in calce a petizioni (*libelli*) depositate presso la cancelleria imperiale<sup>37</sup> – quindi come parte di una procedura di consultazione scritta –, ora come trascrizioni stenografiche di pronunciamenti imperiali, estratte da verbali di udienze concesse a individui o delegazioni<sup>38</sup>. La questione è se questi pronunciamenti abbiano conosciuto una fase di formulazione e/o di comunicazione orale, se si possa risalire cioè ad un 'evento performativo' oggetto di verbalizzazione documentaria; oppure se si tratti di decisioni elaborate e comunicate esclusivamente in forma scritta<sup>39</sup>.

<sup>35</sup> Ciò si accorda del resto con il limitato valore probatorio riconosciuto in generale al documento scritto in età alto imperiale: Talamanca 1964.

<sup>36</sup> Coles 1966, 29-38.

<sup>37</sup> Westermann - Schiller 1954, 39-49; Casavola 1955, 90-92; Williams 1974; Millar 1977, 244-246; Haensch 2007; Laffi 2013

<sup>38</sup> Lewis 1976 e 1978; Turpin 1981; Purpura 2013.

<sup>39</sup> La decisione su petizioni implicava comunque momenti di confronto fra il personale di cancelleria e il sovrano, e fra quest'ultimo e i membri del *consilium* o del concistoro imperiale: Honoré 1994, 43-44; Carboni 2017, 14-15, 218-219. Pare che, per lo meno nella tarda antichità, tali discussioni ristrette fossero oggetto di registrazione *apud acta*, come indicano le *intitulationes* di alcune costituzioni nei codici di Teodosio e Giustiniano: cfr. nrr. 49-52.

Se la forma testuale degli *apokrimata* riportati in P. Col. 123 ricorda quella delle *subscriptions* note dalla documentazione epigrafica e papiracea<sup>40</sup>, altre fonti suggeriscono che il termine *apokrima* poteva indicare dei pronunciamenti orali dell'imperatore, in particolare quelli emessi in sede giudicante. In P. Tebt. II 286 (nr. 18) si riporta, come in una serie di scatole cinesi, il verbale di un'udienza davanti all'*hypomnematographeus* Giulio Teone: vi sono letti gli atti di un processo precedente in cui, a sua volta, era stata citata una decisione di Adriano<sup>41</sup>. Il pronunciamento imperiale è detto *apokrima*, *epikrima* e *apophasis*. I termini *apokrima/epikrima* corrisponderebbero al latino *decretum* (o *responsum*, specie nel senso di risposta ad ambasciate straniere), mentre *apophasis* tradurrebbe *sententia*<sup>42</sup>. Si possono evocare anche due frammenti papiracei più tardivi, copie della registrazione di una stessa udienza davanti a Caracalla. Essi contengono la trascrizione al discorso diretto degli interventi di un certo Lolliano e dell'imperatore; in uno di questi papiri il testo riportato è qualificato come estratto ἐξ ἀποκριμάτων θεῶν Σεουήρου καὶ Ἀντωνίνου<sup>43</sup> (nr. 37). Benché sia lecito dubitare dell'accuratezza terminologica delle nostre fonti<sup>44</sup>, si può immaginare che le circostanze in cui gli *apokrimata* severiani furono emessi – la visita degli imperatori in Egitto – favorissero un contatto più ravvicinato fra sovrani e postulanti. Jean-Pierre Coriat non esclude la possibilità che gli *apokrimata* riproducessero delle risposte imperiali comunicate dapprima oralmente, e successivamente pubblicate in forma scritta<sup>45</sup>.

<sup>40</sup> Per l'indicazione del nome del destinatario al dativo, la brevità lapidaria della risposta imperiale, l'indicazione del luogo di affissione: cfr. Williams 1974; Hauken 1998, 10 (Saltus Burunitanus, *scriptio* di Commodus), 85-94 (Skaptopara, *scriptio* di Gordiano III), 145-148 (Aragua, *scriptio* di Filippo l'Arabo).

<sup>41</sup> [ἐ]κ μέρους ἀποκρίματος θεοῦ Ἀδριανοῦ. ἔτους ις Ἀδριανοῦ Καίσαρος τοῦ κυρίου Ἀθῦρ ις, Ἀπολλωνίδης [π]ρ[ὸ]ς Κλαύδιον Ἀντωνίν[ο]ν. μεθ' ἕτερα Αἴλιος Ἀδριανός. [καὶ π]ρ[ὸ]ν σοι ἀπεφηνάμην ὅτι τὸ ἐπ[ί]κριμά μου βοηθεῖ [σ]οι [καὶ τήν] Φιλωτέραν δὲ οἶμαι κρατίστην οὔσαν καὶ ἐπὶ τῷ ἀρίστῳ ἔμοι γνωρίμην οὐδέν σε ἀδικήσῃν καὶ μάλιστα εἰδ[υ]ίαν ὅτι νομὴ ἄδικος [οὔ]δεν εἰσχύει, σὺ δὲ περὶ τῶν οὐ ζη[τ]ουμένων ἐνοχλεῖν μοι θέλεις ἔχων τὸν ἐπίτροπον [τ]οῦ {του} δανιστοῦ ὃς ἀποκαταστήσει σοι τὰ σώματα. Φλαίος Ἰουγκείνος ἀκολουθῶς ταῖς τοῦ κυρίου ἡμῶν ἀποφάσει τὰ σώματα καὶ τὰς ἐργασίας ἀπολήμψεται Ἀπολλ[ω]νίδης παρὰ τοῦ Ἀντωνίνου τοῦ κληρονόμου...

<sup>42</sup> Turpin 1981; cfr. Laffi 2013, 77.

<sup>43</sup> Lewis 1976.

<sup>44</sup> Haensch 2007.

<sup>45</sup> Coriat 1997, 93. La procedura di presentazione dei *libelli* prevedeva che questi fossero consegnati all'imperatore dagli interessati, personalmente o tramite rappresentanti autorizzati: Williams 1974, 93-98; Honoré 1994, 43-48. Millar 1977, 538-540, osserva che nel I sec. d.C. le petizioni all'imperatore erano di solito presentate personalmente e oralmente.

Una tale ambiguità si incontra in tutte le fonti in cui il processo amministrativo e deliberativo alla base di un pronunciamento imperiale è, per qualche ragione, obliato. Il problema si pone con evidenza nel caso delle *orationes* del principe al senato. Dal II secolo in avanti, viste le frequenti assenze dei sovrani da Roma, questo genere di comunicazioni prende sempre più spesso la forma di epistole lette all'assemblea da un questore imperiale. Nel nostro *corpus* sono state ammesse solo le attestazioni per cui è ragionevole supporre che il principe si trovasse a Roma e potesse partecipare alle sedute senatorie<sup>46</sup>. Anche all'origine di altri documenti si intravedono procedure amministrative e giudiziarie che implicavano un'udienza, una consultazione e un'interazione del sovrano con le parti o con il suo consiglio; eppure, nella redazione destinata alla diffusione e alla copia, la forma documentaria del verbale non è riconoscibile. Si pensi all'«editto» di Adriano per i pretoriani (nr. 16) o alla «lettera» di Marco Aurelio agli Ateniesi (nr. 23). Il primo, conservato in estratti su alcuni diplomi militari, è stato definito un editto in forma di discorso. L'imperatore vi si esprime alla prima persona e fa esplicito riferimento al contesto drammatico: la promulgazione della decisione in oggetto davanti a una pubblica assemblea (*pro contione*)<sup>47</sup>. Nel secondo documento – che Marco Aurelio stesso definisce una lettera (ἐπιστολή) o delle ordinanze (τὰ συντεταγμένα) – si riportano decisioni su diversi appelli portati alla cognizione imperiale. Vi si evoca in forma indiretta l'esame delle cause, se l'appello è stato rinviato ad altra istanza senza discussione, oppure se è stato rigettato o accolto dopo inchiesta e lettura dei documenti<sup>48</sup>.

In questi casi, come in alcuni estratti più tardivi riportati nei codici (nrr. 42, 45, 49-52), il testo non presenta passaggi propriamente dialogici né elementi protocollari riconoscibili: dal punto di vista formale non è immediatamente identificabile come verbale<sup>49</sup>. Tuttavia, esso contiene riferimenti a un contesto drammatico in cui le decisioni erano state comunicate oralmente dal sovrano. È ragionevole supporre che in tali situazioni, in cui si elaborava quello che è stato definito un «diritto dialogato»<sup>50</sup>, entrasse in gioco la realizzazione di registrazioni stenografiche. Possiamo immaginare che queste fossero archiviate e occasionalmente copiate su richiesta degli interessati. L'impressione però è che più spesso i verbali servissero come base per la preparazione di documenti di genere

<sup>46</sup> La cronologia degli spostamenti imperiali ricostruita da Kienast 2017 autorizza una tale ipotesi per i frammenti di *orationes* attribuiti a Vespasiano (nr. 12), Marco Aurelio (nrr. 24, 25) e Caracalla (34). Sulla presenza imperiale in senato Talbert 1984, 161-184.

<sup>47</sup> Andriollo 2018, 74-78.

<sup>48</sup> Oliver 1984, 368-371; Laffi 2013, 76-78.

<sup>49</sup> Non è possibile stabilire con certezza se in epoca tardoantica la decisione su appelli al sovrano avvenisse in presenza delle parti o su esame degli atti: Andriollo 2020, 261-263.

<sup>50</sup> Casavola 1955.

### La voce del padrone

diverso, come epistole o editti, destinati ad essere pubblicati, inviati o consegnati ai destinatari. Nel corpo di tali documenti potevano essere incorporati estratti delle minute, in forma più o meno estesa e rielaborata. Una dinamica di questo tipo sembra pertinente soprattutto a partire dal IV secolo, quando viene strutturandosi una *schola notariorum*, con personale dedicato al servizio della corte e del concistoro; ma la presenza a corte di *notarii* appartenenti alla *familia Caesaris* si intravede anche in epoca alto imperiale<sup>51</sup>.

#### 2.3 Oralità e scrittura.

Il rapporto complesso fra dimensione performativa e testo scritto non ha a che vedere solo con la difficoltà di ricostruire le procedure amministrative soggiacenti alla formulazione dei pronunciamenti imperiali. Anche quando il contesto drammatico e istituzionale è chiaro un intervento orale non si configura necessariamente come un'interlocuzione spontanea. Al contrario, nella stragrande maggioranza dei casi gli interventi pubblici dell'imperatore dovevano essere preparati e appoggiarsi su annotazioni o su un testo, letto o recitato a memoria. Occasionalmente le stesse fonti segnalano che si tratta di *recitationes*: è così nell'estratto di un'allocuzione di Marco Aurelio ai pretoriani trasmessa dai *Fragmenta Vaticana* (nr. 22), nella copia papiracea della sentenza di Settimio Severo già citata (nr. 30<sup>52</sup>), nei discorsi d'incoronazione imperiale riportati nel *De cerimoniis* (nrr. 54, 57, 58)<sup>53</sup>. È verosimile che le manifestazioni della retorica imperiale, nelle sue varie declinazioni, rientrino per lo più in questa fattispecie: che si tratti di retorica d'occasione, come nei discorsi funebri (nrr. 3, 15) o rivolti a un pubblico provinciale (nrr. 10, 11); di orazioni a contenuto politico-deliberativo (nrr. 8, 9, 12, 24, 25, 34); di retorica militare (nrr. 16, 17, 22, 41, 46); o ancora di interventi di soggetto religioso e teologico (nrr. 48, 53). Ci si aspetterebbe una maggiore spontaneità dai verbali di udienze diplomatiche e giudiziarie; eppure è noto che nella prassi giudiziaria tardoantica una sentenza aveva valore giuridico solo se letta dal magistrato giudicante a partire da un testo

<sup>51</sup> Teitler 1985, 27-72. Sul periodo tardo repubblicano e alto imperiale Tarozzi 2006, 1-13. L'imperatore Giuliano aveva dei tachigrafi al suo servizio che lo seguivano in viaggio (Destephen 2016, 197). Una costituzione del 367 menziona i *notarii* in servizio presso il concistoro (Cod. Theod. 6. 35.7). Sulla presenza di stenografi a Costantinopoli: Lydus, *Mag.* III, 9-10 e Andriollo 2020, 262.

<sup>52</sup> La decisione è emessa dall'imperatore dopo consultazione 'con i suoi amici', 'nella sua lingua' e 'leggendo da un rotolo': Καῖσαρ σκεψάμε[νος μετὰ] τῶν φίλων τῆ πατρίῳ φωνῆ ἀπεφῆνατο, [ἀναγ]γούς ἐκ βιβλίου ... (P. Oxy. LI 3614).

<sup>53</sup> Cfr. *infra*, 301-304.

scritto<sup>54</sup>. È in questa forma, come ‘lettura performativa’ di un documento scritto, che essa veniva riportata nel verbale, pratica attestata fin dagli esordi del III secolo dalla già citata sentenza di Settimio Severo (nr. 30)<sup>55</sup>.

Diverse delle nostre fonti riportano, inseriti nella cornice di un verbale, interventi orali attribuiti all'imperatore che per la loro estensione e complessità difficilmente possono riprodurre delle interlocuzioni spontanee. È il caso dell'incontro fra Costantino e i veterani in Cod. Theod. 7.20.2 (nr. 46): agli scambi di battute fra l'imperatore e i postulanti segue la comunicazione da parte del sovrano di un'elaborata disposizione giuridica<sup>56</sup>. L'*oratio ad senatum* di Marco Aurelio riportata nelle iscrizioni di Sardi e Italica pare far parte di un più ampio estratto degli *acta senatus* (nr. 25)<sup>57</sup>. Infine, il discorso d'apertura di Marciano alla sesta sessione del concilio di Calcedonia (nr. 53), declamato dal sovrano prima in latino e poi in greco, è inglobato negli *acta graeca* e nelle successive collezioni e traduzioni latine<sup>58</sup>. Proprio gli atti dei concili ecumenici, in virtù della massa di materiale che forniscono, hanno stimolato la riflessione degli studiosi sul rapporto tra formulazione estemporanea, lettura e registrazione scritta degli interventi. In effetti, essi registrano con estrema frequenza la lettura di documenti scritti: verbali di sinodi e concili precedenti, lettere, florilegi patristici e scritturali o discorsi cerimoniali. Data la mole di alcuni documenti, sono stati avanzati dubbi sulla possibilità che ne venisse data lettura integrale. È più probabile che le minute riportino la trascrizione di documenti più completi rispetto a quanto effettivamente letto, a partire da testi scritti già disponibili<sup>59</sup>.

Il fatto che le fonti considerate riportino la *recitatio* di un testo scritto o che, in contesti altamente formalizzati come rituali religiosi (nrr. 1, 33) e cerimonie civili (nrr. 54-59, 61) le parole registrate fossero in larga parte formulari, codificate e prevedibili non toglie nulla al carattere di verbalizzazione documentaria dei testi in esame. Come osservato da Thomas Graumann, la registrazione di performances ed eventi comunicativi presenta una flessibilità e una variabilità intrinseca, e la trascrizione al discorso diretto di *live speech acts* rappresenta solo «one end of the spectrum»<sup>60</sup>. Di fatto, la maggior parte delle situazioni in cui il sovrano era portato ad agire personalmente escludeva la possibilità di una comunicazione spontanea; quand'anche vi fossero state reazioni ed esternazioni

<sup>54</sup> Cod. Theod. 11.30.40 (a. 383).

<sup>55</sup> Si pensi del resto alla procedura dell'*insinuatio apud acta*, la quale prevedeva precisamente la verbalizzazione della lettura di un documento di fronte all'autorità competente (cf. *supra*, 280).

<sup>56</sup> Andriollo 2018, 84-90.

<sup>57</sup> Sulla possibile presenza di Marco Aurelio in senato in quest'occasione Talbert 1984, 180.

<sup>58</sup> Price - Gaddis 2005, 206-243; Amirav 2015, 174-208; Andriollo 2021, 191-197.

<sup>59</sup> Graumann 2009 e Id, 2021, 24-31.

<sup>60</sup> Graumann 2021, 28.

inaspettate da parte degli interlocutori, queste tendevano ad essere normalizzate o silenziate nelle registrazioni ufficiali<sup>61</sup>. Eppure, era fondamentale che queste *performances* avessero luogo: il sovrano doveva mostrarsi ed esprimersi – fosse anche per bocca di un funzionario incaricato di leggere un discorso a suo nome<sup>62</sup> – e tutto ciò poteva essere oggetto di registrazione documentaria. Quest'ultima rispondeva a esigenze diverse, ma contribuiva sempre a immortalare la messa in scena del potere.

#### 2.4 Veridicità storica e rielaborazione letteraria

La maggior parte dei problemi considerati finora riguardano testi di cui è difficile determinare il genere documentario o il contesto drammatico-istituzionale di riferimento, mentre il loro carattere documentario e la loro veridicità storica non sono in dubbio. Ci sono però anche testi che, pur esibendo tratti formali tipici dei verbali documentari, sembrano aver subito un processo di rielaborazione letteraria più o meno profondo. In alcuni ciò fa sospettare che si tratti di mere invenzioni letterarie; in altri casi le similarità formali e stilistiche farebbero propendere per l'autenticità, ma forti dubbi permangono sulle modalità di redazione e pubblicazione, e sul loro grado di ufficialità e precisione.

I cosiddetti *Acta Alexandrinorum* (nrr. 2, 4, 5, 6, 7, 13, 28, 38) costituiscono un insieme numericamente significativo all'interno del *corpus* considerato, ed illustrano bene queste incertezze<sup>63</sup>. Redatti in greco e conservati esclusivamente su papiro, questi testi frammentari riportano resoconti e verbali di ambascerie inviate dalla comunità greca di Alessandria a diversi imperatori, tra la fine del I secolo a.C. e l'inizio del III secolo d.C. Tali missioni avevano per oggetto la presentazione di decreti onorifici, la richiesta di privilegi o la difesa degli interessi del gruppo di fronte alle rivendicazioni di comunità cittadine rivali, tipicamente quella ebraica. Gli stralci conservati possono incorporare sezioni narrative più o meno estese, ma ampio spazio viene dato soprattutto alla registrazione dell'udienza e al dialogo con l'imperatore. Spesso lo svolgimento di questi in-

<sup>61</sup> Cfr. Mari 2019; Andriollo 2018, 87-89. Ciò non significa che si trattasse di eventi puramente formali: momenti di incontro fra l'imperatore e il popolo nell'ippodromo potevano prendere *tourmures* imprevedibili: cfr. l'elezione di Giustino I o gli *akta dià Kalopodion* (nrr. 58, 60); su questo tema Van Nuffelen 2012 e Wiemer 2013.

<sup>62</sup> Come durante alcune cerimonie di incoronazione: *infra*, 303.

<sup>63</sup> La prima edizione degli *Acta Alexandrinorum* è quella di Musurillo 1954, seguita da una seconda edizione (Musurillo 1961). L'edizione più recente è quella di Vega Navarrete 2017. Su queste fonti Harker 2008 e Rodriguez 2017, con ampia discussione della bibliografia precedente. Harker include nella categoria della '*acta-related literature*' anche i testi al nr. 11, considerati qui come più propriamente documentari (Harker 2008, 1-2 e 60-68; *infra*, 300-301)

contri segue un canovaccio ripetitivo: patriottici fino alla temerarietà, gli ambasciatori alessandrini sfidano un'autorità imperiale tirannica e ostile, pronti ad affrontare una morte eroica. Tale schema si incontra soprattutto negli *acta* riferibili all'età antonina (nr. 28)<sup>64</sup>. Qui l'elemento narrativo e patetico è amplificato, con frequente ricorso al discorso indiretto, al racconto di avvenimenti prodigiosi, a tirate retoriche e movimentate scene di condanna. L'amalgama di elementi storici e finzione retorico-narrativa, presenti in proporzione variabile e stratificati in riscritture successive, come anche la brevità di molti testi frammentari, rendono difficile pronunciarsi sul loro carattere documentario e sulla precisione storica dei fatti riportati.

Ma ci sono fra gli *acta Alexandrinorum* anche testi che aderiscono più fedelmente agli standard documentari dell'epoca, o che quantomeno li imitano più accuratamente. È il caso di alcuni papiri facenti riferimento al regno di Augusto e alla prima metà del I secolo d.C., e del verbale di un processo presieduto da Caracalla, che vede imputato un prefetto d'Egitto (nrr. 2, 4, 5, 6 – relativamente al P. Oxy. XLII 3021 – e 38). Copiati a una data vicina a quella dei fatti, questi testi replicano la struttura e il linguaggio dei verbali ufficiali: il protocollo iniziale indica data, luogo, individui presenti; gli interventi sono al discorso diretto, con il nome dell'interlocutore al nominativo, preceduto o meno dal verbo di parola<sup>65</sup>. In genere, non ci sono espansioni retoriche o narrative notevoli; in un caso (nr. 5) il testo è persino preceduto da cifre interpretabili come referenze d'archivio. Eppure, anche nei più 'documentari' fra gli *acta Alexandrinorum* si notano imprecisioni e incoerenze (su nomi e date, ad esempio), omissioni ed abbreviazioni che mal si addicono a traduzioni o copie ufficiali di documenti emessi dalla cancelleria imperiale. Potrebbe trattarsi di copie parziali e/o rimaneggiate di documenti imperiali, trasmesse in traduzioni greche d'autore ignoto; o, più probabilmente, di verbali e resoconti prodotti dagli stessi delegati alessandrini – di *πρεσβειῶν συναγωγοί*, secondo la definizione suggerita da Musurillo<sup>66</sup>. È stato ipotizzato che tali scritti fossero depositati ad Alessandria in un archivio cittadino: qui potevano servire in vista di missioni diplomatiche future,

<sup>64</sup> Harker 2008, 84-96, e Rodriguez 2017, 245-255 e 296-306. Negli *acta Pauli et Antonini* l'esistenza di due versioni permette di osservare il lavoro di abbreviazione, selezione e riscrittura dei redattori.

<sup>65</sup> Coles 1966, 29-46. Gli editori di alcuni testi, Parson (P. Oxy. XLII 3020) e Tcherikover e Fucks (CPJ II 150 = PSI 1160), tendono a distinguerli dagli *acta Alexandrinorum* propriamente detti e a considerarli come prettamente documentari. Per le stesse ragioni Vega Navarrete esclude PSI 1160 e gli *Acta Heracliti* dal novero degli *acta Alexandrinorum*. Harker ammette che essi presentano caratteristiche documentarie evidenti, ma esclude che si tratti di copie d'atti ufficiali (Harker 2008, 68-73). Sugli *acta Heracliti* Rodriguez 2017, 328-357.

<sup>66</sup> Musurillo 1954, 87.

e sarebbero stati accessibili anche ai privati<sup>67</sup>. Va sottolineato che tutte le testimonianze relative agli *acta Alexandrinorum* ci sono giunte attraverso copie private, alcune delle quali certamente provenienti da Ossirinco e dal Fayum. Ciò implicherebbe un qualche lavoro di edizione e selezione, determinato dalle capacità e dagli interessi di copista e destinatario. A quanto pare questi testi circolavano al di fuori degli archivi istituzionali, nella *chora* egiziana, dove potevano rispondere ad un bisogno di informazione, ma anche di intrattenimento e di identificazione comunitaria diffuso fra la popolazione greca o ellenizzata d'Egitto<sup>68</sup>.

Fra le fonti dubbie e problematiche si possono inserire inoltre due testi come le *Divi Hadriani sententiae* e l'*Oratio ad sanctorum coetum* attribuita a Costantino il Grande (nrr. 19 e 48)<sup>69</sup>. Ancora una volta, vi è incertezza sia sulla realtà storica degli eventi registrati – il pronunciamento in udienza da parte del sovrano su vari casi giuridici e la performance di un discorso imperiale di tematica religiosa<sup>70</sup> – che sulla natura di questi testi. Sono prodotti puramente letterari o riproducono almeno in parte dei documenti? Conviene forse situarli a un livello intermedio fra produzione letteraria e documentaria? Le *Hadriani sententiae*, in particolare, danno prova degli usi e adattamenti di cui erano passibili i verbali documentari – o a cui si prestava l'imitazione di tali modelli. Si tratta di una collezione bilingue di decisioni giudiziarie e amministrative attribuite all'imperatore Adriano, riportate parola per parola in versione greca e latina, su due colonne. La compilazione, risalente probabilmente al III secolo d.C., aveva scopo didattico: sarebbe servita per l'insegnamento del latino a studenti ellenofoni. Certamente le *Hadriani sententiae* non sono una copia conforme di verbali ufficiali; eppure presentano caratteristiche tipiche dei verbali giudiziari dell'epoca, relativamente a lessico, sintassi, struttura e contenuto. Per dirla con Naphtali Lewis, «if authentic they have suffered severe textual corruption. If rhetorical invention, they nevertheless incorporate authentic elements, both formal and substantive<sup>71</sup>».

<sup>67</sup> Musurillo 1954, 249-252; Harker 2008, 99-112; Vega Navarrete 2017, 17-21.

<sup>68</sup> Harker 2008, 112-119. Sull'origine dei papiri in questione si veda il catalogo.

<sup>69</sup> Sulle possibili fonti, la storia testuale e la lingua delle *Hadriani sententiae*, Schiller 1971; Lewis 1991; Rochette 2012. L'attribuzione dell'*Oratio ad sanctorum coetum* a Costantino e il ruolo svolto da Eusebio nell'ispirarla o redigerla sono oggetto di dibattito: Corcoran, 2002<sup>2</sup>, 263-265; Cristofoli 2005, 7-28; Maraval 2010, xviii-xxvi; Girardet, 2013, 9-48; Morlet 2018.

<sup>70</sup> Secondo Eusebio l'imperatore era solito scrivere e pronunciare discorsi, anche di contenuto teologico, di fronte ad un pubblico di cortigiani e dignitari. Tali discorsi sarebbero stati redatti dal sovrano in latino e poi fatti tradurre da altri in greco. Eusebio indica l'*Oratio ad sanctorum coetum* come esempio di tale retorica religiosa imperiale (Euseb., *Vit. Const.* IV, 29-32).

<sup>71</sup> Lewis 1991, 280.

A dispetto degli interrogativi che suscitano, è opportuno tenere presenti tutte queste fonti. Esse tradiscono l'interesse diffuso per un tipo di documenti capace di fissare la parola imperiale nella sua immediatezza, e attestano l'assimilazione ugualmente diffusa del linguaggio documentario dell'amministrazione romana<sup>72</sup>. Questo poteva intervenire nella costruzione della memoria locale (nel caso degli *acta Alexandrinorum*) o nel processo educativo (nelle *Hadriani sententiae*), conferendo un'aura di autorevolezza e veridicità storica ai contenuti veicolati. Allo stesso tempo, le fonti mettono a nudo la plasticità della tipologia documentaria del verbale, suscettibile di piegarsi a fini diversi, come anche una certa fluidità nella distinzione fra testi documentari e testi letterari agli occhi dei primi destinatari. In queste circostanze le categorie di semi-letterarietà o sub-letterarietà e il concetto di *literarisation of the document*, formulato da Jean-Luc Fournet, si rivelano calzanti, permettendo di problematizzare la nozione di documento, anche alla luce della percezione che ne aveva chi produceva, copiava e fruiva questi testi<sup>73</sup>. Infine, il caso degli *acta Alexandrinorum* solleva la questione del rapporto fra istituzione emittente e autorevolezza documentaria di un testo. È possibile considerare come documenti allo stesso titolo i testi prodotti da istituzioni e individui diversi (burocrazia imperiale, istituzioni locali, privati)? In che misura l'origine istituzionale di un testo e il suo carattere ufficiale o pubblico influenzano la nostra percezione del suo *status* documentario e della sua attendibilità, al di là delle caratteristiche formali esibite<sup>74</sup>?

### 3. Circolazione documentaria: tendenze e mutamenti.

Da queste osservazioni si possono trarre alcune riflessioni generali. Innanzitutto, i verbali documentari mostrano tendenza ad essere rielaborati e assorbiti in testi e documenti di natura diversa; oppure a servire da cornice e accogliere la trascrizione di testi scritti e letti, di vario genere e contenuto. L'impressione è che solo in qualche caso, nell'ambito dell'amministrazione centrale e della corte, essi fossero considerati come documenti a pieno titolo, dotati di valore autonomo. Più frequentemente se ne intravedono le tracce e se ne intuisce il ruolo come materiale utilizzato nelle fasi preliminari del processo di elaborazione bu-

<sup>72</sup> Ando 2020.

<sup>73</sup> Fournet 2018, 192-195; si veda anche Eich 2009.

<sup>74</sup> Si consideri del resto che nella pratica romana fino alla fine del principato i documenti avevano carattere essenzialmente privato. È solo in età tardoantica che si diffonde la produzione di documenti negoziali pubblici, accanto alla registrazione pubblica dei documenti privati tramite la procedura dell'*insinuatio* (Talamanca 1964, 552). Sul valore probatorio del documento scritto, il problema dell'autenticità documentaria e il suo riflesso tanto nella pratica giudiziaria e quanto nella legislazione imperiale fra età classica e tarda antichità si veda Schiavo 2007, in particolare 44-115.

rocratica e documentaria; l'esito è spesso un documento di natura diversa, eventualmente 'ibrida'. La logica inferenza è che, in circostanze ordinarie, questi documenti non avevano vocazione ad uscire dagli archivi dell'amministrazione che li aveva prodotti. Qui potevano essere conservati – per un tempo difficile da determinare – come *aide-mémoire*, per tener traccia dello svolgimento di talune procedure giudiziarie o amministrative<sup>75</sup>.

D'altronde, poiché gli archivi dell'amministrazione centrale non sono preservati, ciò che resta dei verbali relativi all'attività imperiale ci è giunto grazie al fatto che questi erano stati in qualche modo resi pubblici. Ciò poteva avvenire tramite affissione, come nel caso degli *apokrimata*, o attraverso la realizzazione di copie che finivano per circolare fuori dagli archivi istituzionali. La conservazione, pubblicazione e disseminazione di questi testi è dovuta solo occasionalmente alla volontà dell'amministrazione centrale, che poteva attribuire a taluni pronunciamenti orali del sovrano una forza normativa non limitata all'occasione in cui erano stati emessi. Alcuni estratti di verbali riportati nei codici di Teodosio e di Giustiniano si videro conferire tale carattere di validità generale<sup>76</sup>. Più spesso però all'origine delle copie preservate vi sono iniziative ed interessi locali o privati<sup>77</sup>. Individui e gruppi potevano procurarsi una copia – ufficiale o non – di questi documenti per conservarla nei propri archivi o anche per farla incidere, su pietra o bronzo. Le motivazioni potevano essere varie: il desiderio di commemorare un evento eccezionale come l'intervento imperiale in una vicenda personale o locale; la volontà di assicurare l'attuazione delle decisioni prese e di premunirsi contro eventuali contestazioni; un interesse professionale per i pronunciamenti imperiali, visti come fonte di giurisprudenza e repertorio di precedenti. Più che sulla lettera dei pronunciamenti imperiali, le fonti in nostro possesso ci forniscono dunque indizi importanti sulla ricezione di questi documenti da parte di amministratori e cittadini dell'impero, e sulla loro accessibilità e circolazione.

In questa prospettiva è interessante considerare il supporto materiale su cui i testi considerati sono trasmessi. Pur sapendo che numero e natura delle attesta-

<sup>75</sup> Giovanna Nicolaj parla di «forme sussidiarie e complementari» dello scritto diplomatico, «usate (...) in preparazione di una forma definitiva» (Nicolaj 1998, 961). Sul processo di elaborazione documentaria in età tardoantica, Ead. 2015. Sui *commentarii* imperiali, Mourgues 1998, 123-197; Tarozzi 2017, 1-13; e *infra*, 296.

<sup>76</sup> Andriollo 2020, 265. Per l'epoca alto imperiale si veda il testo nr. 25 con il commento dell'editore, e il nr. 16, commentato in Andriollo 2018.

<sup>77</sup> Sulla pubblicazione dei documenti amministrativi nel mondo romano Eck 1998. Simona Tarozzi sottolinea che durante il principato la copia di un atto prodotto dall'amministrazione imperiale poteva essere ottenuta su richiesta (e probabilmente ad opera) dell'interessato stesso: Tarozzi 2006, 12.

zioni dipendono molto dagli azzardi della conservazione, e che ogni considerazione è necessariamente approssimativa, qualche tendenza generale è visibile. Emerge innanzitutto una progressiva e generale riduzione delle attestazioni, indipendentemente dal *medium* attraverso cui ci sono giunte. La contrazione del *corpus* documentario è particolarmente evidente a partire dal IV secolo; a farne le spese sono innanzitutto le fonti papirologiche ed epigrafiche, che da quest'epoca in poi vengono completamente a mancare. Un tale stato della documentazione indicherebbe un rallentamento e poi una battuta d'arresto nella produzione di copie destinate all'esposizione e alla fruizione pubblica, o a un uso locale o privato. Questa situazione è interpretabile solo in parte come un riflesso di fenomeni di portata più generale, quali la riduzione globale della produzione epigrafica dal III secolo in avanti<sup>78</sup>.

Le cause vanno cercate forse anche in cambiamenti interni al modo di operare delle cancellerie di istituzioni locali e centrali. Per il II e III secolo sappiamo che degli archivi imperiali esistevano, anche se la ricostruzione del loro contenuto e della loro localizzazione rimane ampiamente ipotetica. Fra i documenti conservati in tali archivi vi erano certamente i *commentarii* imperiali, registri che potevano includere atti relativi alla concessione di benefici e privilegi, ma anche verbali di udienze e sentenze imperiali. Fonti contemporanee suggeriscono che era possibile ottenere copie autenticate di estratti dei *commentarii* – e quindi anche dei verbali di corte<sup>79</sup>. Per quanto riguarda gli archivi provinciali, istituzioni e comunità locali potevano essere destinatarie di documenti emananti dalla corte o richiederne copia, e disporre di mezzi propri per la pubblicazione e/o l'archiviazione di tali testi<sup>80</sup>. Come suggerisce il caso degli *acta Alexandrinorum*, le istituzioni locali potevano anche essere all'origine di una produzione autonoma di verbali e resoconti atti a documentare le loro relazioni con l'autorità imperiale. Copie più o meno fedeli di questa documentazione locale o di documenti imperiali ufficiali potevano essere realizzate da individui interessati e finire in archivi privati, come indicano le fonti egiziane.

Dopo il III secolo d.C. gli archivi dell'amministrazione imperiale continuano ad esistere e operare, anche se diventa sempre più difficile precisare quale

<sup>78</sup> Iscrizioni recanti costituzioni imperiali in forme diverse da quella del verbale (editti, lettere, rescritti) continuarono ad essere prodotte, e l'età tardoantica conobbe momenti di tardiva 'fioritura epigrafica': Feissel 2009; Destephen 2020.

<sup>79</sup> Cfr. CIL III 411 (autorizzazione ad ottenere trascrizione di una sentenza imperiale dai *commentarii*, rilasciata da Antonino Pio) e il nr. 36 del nostro catalogo (estratto di verbale d'udienza *descriptum et recognitum* dai *commentarii* di Caracalla e Geta). Sul contenuto degli archivi imperiali: Palazzolo 1977; Varvaro 2007; Castello 2023.

<sup>80</sup> È stato suggerito che Alessandria e Berito abbiano servito da centri di deposito di costituzioni imperiali: Collinet 1924. Sugli archivi dell'amministrazione romana imperiale, Haensch 1992.

tipo di documenti venisse conservato, per quanto tempo e sotto la responsabilità di chi. In certe regioni, soprattutto in Oriente, il genere documentario del verbale è attestato con sempre minore frequenza nella documentazione epigrafica e papirologica. A proposito dell'Egitto tardoantico, Rudolf Haensch ha osservato dall'epoca tetrarchica in avanti una riduzione drastica del numero di verbali prodotti dall'amministrazione provinciale (l'ultimo documento conservato risale al 461 d.C.). Contestualmente scompaiono dai papiri egiziani le menzioni dei *commentarii/ὑπομνηματισμοί* dei funzionari locali, con un'ultima occorrenza databile al 232 d.C.<sup>81</sup> In altri territori, pur contraddistinti da una certa vitalità e continuità della cultura documentaria, il materiale conservato si caratterizza per la sua rilevanza prettamente locale. Così i papiri ravennati del V-VII secolo riportano per lo più registrazioni nei *gesta municipalia* di atti relativi a trasferimenti di proprietà (donazioni, vendite, testamenti), secondo la procedura dell'*insinuatio apud acta*<sup>82</sup>. Inoltre, soprattutto a partire dal V secolo, emergono nuovi centri di autorità e di conservazione documentaria, *in primis* quelli legati alle istituzioni ecclesiastiche, i cui archivi cominciano a strutturarsi<sup>83</sup>. La legislazione di età giustiniana lamenta il declino degli archivi municipali, le cui funzioni sono progressivamente rilevate dagli archivi della Chiesa o di potenti privati<sup>84</sup>.

Per quanto riguarda gli archivi legati alla corte, ci sono dubbi su come la cancelleria imperiale abbia operato al seguito di imperatori itineranti fra il tardo II e la fine del IV secolo<sup>85</sup>. Maria Goretti Castello ha ipotizzato che un ruolo determinante nella conservazione dei documenti imperiali fosse svolto in questo periodo dagli archivi prefettizi<sup>86</sup>. Dalla fine del IV secolo la progressiva sedentarizzazione della corte a Costantinopoli accelera in Oriente il processo di organizzazione ed espansione dell'apparato burocratico legato al palazzo e agli *scrinia* della capitale. Fra IV e VI secolo la legislazione imperiale e l'opera di

<sup>81</sup> Haensch 2013; Id. 2016.

<sup>82</sup> Tarozzi 2006, 77-85 e Ead. 2017, 297-305; Conant 2013; Santoni 2011; Internullo 2023.

<sup>83</sup> Camplani 2018; Graumann 2018 e 2021; Andriollo 2021, specialmente 183 ss. Degno di nota è anche il fatto che, secondo la testimonianza di documenti legislativi risalenti al regno di Anastasio (491-518), i vescovi erano coinvolti nella nomina dei responsabili degli archivi pubblici provinciali, insieme agli *honorati*, al governatore e all'ufficio degli *ab actis* (Schiavo 2018, 245).

<sup>84</sup> Sarris 2013.

<sup>85</sup> Varvaro 2007, 5769; Destephen 2016, 191-219.

<sup>86</sup> I prefetti del pretorio, le cui sedi erano più stabili e radicate sul territorio, erano i destinatari privilegiati della legislazione imperiale e i principali responsabili della sua divulgazione: Castello 2023. Sul ruolo del prefetto del pretorio nel normare le pratiche di archiviazione, come anche la produzione di copie ufficiali dei documenti processuali e negoziali nelle province dell'impero tardo antico si veda Schiavo 2018, 238-261.

Giovanni Lido ci informano sull'esistenza di archivi a Costantinopoli e di un personale dedicato, una parte del quale era posto al servizio del concistoro<sup>87</sup>. Se si considerano le attestazioni recensite tra la fine del III e il VI secolo, si osserva che verbali riportanti la parola e l'azione imperiale sono conservati, in forma più o meno abbreviata e rielaborata, in tre tipi di fonti: raccolte di costituzioni imperiali contenenti *excerpta* d'atti del concistoro; fonti letterarie e trattati in cui si conservano protocolli d'incoronazione e documenti relativi al cerimoniale imperiale; atti conciliari.

Nel complesso si ha l'impressione che la riduzione del numero di attestazioni si associ ad una contrazione del pubblico dei destinatari. Questi documenti tendevano in effetti a circolare fra 'addetti ai lavori': funzionari civili ed ecclesiastici, o comunque individui ben inseriti negli ambienti della corte e del patriarcato. Diversi fattori possono spiegare una tale evoluzione. L'assenza di copie private e locali di decisioni giudiziarie imperiali e, più in generale, di protocolli giudiziari è certamente legata al fatto che dalla fine del III secolo la citazione di tali documenti in sede giudiziaria è scoraggiata, poi formalmente limitata e infine proibita<sup>88</sup>. Alla base di questo processo c'è una crescente preoccupazione da parte dell'autorità centrale per l'autenticità, la correttezza e l'uniformità dei testi investiti di valore legale e forza normativa<sup>89</sup>. Ciò si traduce anche nello sforzo di conformarsi ad un principio di *generalitas*, tanto nei contenuti che nella forma della legislazione imperiale. Pronunciamenti su casi particolari avevano validità e applicazione puntuali e non potevano essere citati in giudizio: di conseguenza, per cittadini e giuristi veniva meno l'interesse di copiarli e raccogliarli. Parallelamente, al momento di organizzare e codificare le leggi esistenti o di emanarne di nuove, si tende a privilegiare costituzioni formulate in termini tali da favorirne la generale applicazione. Le *interlocutiones* imperiali potevano apparire estemporanee e inadeguate, oltre che carenti della dignità attesa dalle costituzioni imperiali; altre tipologie di testi legislativi (editti, epistole) sono preferite. I rari estratti di verbali inseriti nelle codificazioni giuridiche tardoantiche costituiscono eccezioni, probabilmente giustificate

<sup>87</sup> Cfr. *supra* 288-289, n. 51. Secondo Giovanni Lido, negli archivi della prefettura del pretorio d'Oriente, presso l'ippodromo, era possibile reperire documenti dell'epoca di Valente ed ottenerne delle copie (Lydus, *Mag.* III, 19). Cfr. Kelly 1994 e Id. 2004, 11-63.

<sup>88</sup> Nel 426 la *lex citandi* di Valentiniano III (Cod. Iust. 1.14.2-3) limitava la validità delle decisioni imperiali alle cause per cui erano state emesse, salvo indicazione esplicita dell'imperatore.

<sup>89</sup> La dichiarata volontà di controllo sulla circolazione di testi normativi di riferimento non bastava ad impedire che copie ed estratti 'non autorizzati' circolassero anche a breve distanza di tempo dalla loro redazione. Il caso delle varianti e divergenze osservabili nella trasmissione del Codice Teodosiano, studiate da Detlef Liebs, è significativo (Liebs 2016).

dall'assenza di ulteriori pronunciamenti imperiali su particolari questioni di diritto<sup>90</sup>.

D'altra parte, ci si può anche chiedere se, al di là dell'apparente sforzo di controllo esercitato dall'amministrazione centrale sulla selezione, formulazione e circolazione dei testi legislativi, la riduzione del numero di verbali che documentano l'interazione fra i sudditi dell'impero e l'imperatore sia sintomatica di un'effettiva riduzione di queste stesse interazioni.

#### *4. Apparizioni pubbliche e visibilità imperiale*

Ci si può domandare in effetti se l'espansione dell'apparato burocratico e palatino nella tarda antichità abbia finito per costituire un filtro sempre più ingombrante fra il sovrano e i cittadini dell'impero. Se si considerano le tipologie di eventi registrate nei verbali del nostro *corpus* pare di osservare un graduale allontanamento dell'imperatore da alcuni scenari istituzionali. Alcune manifestazioni del suo ruolo pubblico diventano meno frequenti o del tutto eccezionali: è il caso, ad esempio, della partecipazione alle sedute del senato. Altri tipi di intervento emergono invece nella tarda antichità, oppure conoscono in questo periodo una ridefinizione o un revival: si pensi al coinvolgimento del sovrano nella vita ecclesiastica da Costantino in poi, o alla riformulazione cerimoniale delle procedure di acclamazione ed incoronazione imperiale. Nell'insieme, si ha l'impressione che le apparizioni dell'imperatore vengano riservate ad un numero ristretto di occasioni e ad alcuni ambiti privilegiati: l'esercizio della diplomazia e occasionalmente della giurisdizione, eventi pubblici di carattere cerimoniale, la partecipazione infrequente ad assemblee ecclesiastiche di particolare rilevanza<sup>91</sup>.

La documentazione riunita, conviene ribadirlo, può suggerire solo delle tendenze di massima. Per molte tipologie di eventi non sarebbe difficile trovare nelle fonti letterarie attestazioni ulteriori, che verrebbero a integrare e complicare lo scenario delineato. Ad esempio, sarebbe sbagliato pensare che agli imperatori del III e del IV secolo siano mancate occasioni per intrattenere relazioni dirette con i soldati, anche attraverso visite e allocuzioni: di queste restano tracce nelle fonti storiografiche, pur in assenza di registrazioni documentarie<sup>92</sup>. Ma è

<sup>90</sup> Andriollo 2020, 265-267.

<sup>91</sup> Per l'alto impero, il coinvolgimento degli imperatori in cerimonie religiose è attestato dai *commentarii dei ludi saeculares*. Sulla partecipazione imperiale ai concili ecclesiastici, Andriollo 2021, 176-183.

<sup>92</sup> Andriollo 2018, 94 e n. 86. Le cerimonie di incoronazione del V e VI secolo, documentate dal *Libro delle cerimonie*, contemplano sistematicamente la presenza dei soldati come uno dei corpi istituzionali cui spettava di validare l'ascesa del nuovo sovrano, Cfr. *infra*, 302-303.

un dato di fatto che dalla fine del IV secolo gli imperatori diserteranno il campo di battaglia e tenderanno a mostrarsi con sempre minore frequenza agli occhi di popolazioni provinciali e postulanti. I prolungati periodi di minorità imperiale e reggenza che si susseguono fra la metà del IV e la metà del V secolo contribuiscono a questa situazione, come anche la sedentarizzazione della corte a Costantinopoli sotto la dinastia teodosiana. Tali circostanze favoriscono la delegazione di alcune funzioni, come quella giudiziaria e quella militare, la cui continuità d'esercizio è assicurata da un apparato statale capace di operare autonomamente; allo stesso tempo, le circostanze contribuiscono alla ridefinizione in senso religioso e cerimoniale del ruolo imperiale<sup>93</sup>. Nel complesso, la testimonianza dei verbali documentari pare riflettere questi mutamenti, che si accompagnano al processo di sacralizzazione della figura imperiale e del suo *entourage*, e al progressivo isolamento del sovrano nel suo palazzo e negli spazi cerimoniali connessi<sup>94</sup>.

Il confronto fra alcuni testi rappresentativi della tipologia dei 'discorsi *ad populum*' illustra bene i cambiamenti che investono il comportamento pubblico del sovrano e la natura delle fonti che lo documentano. Si tratta da un lato di due frammenti papiracei abitualmente interpretati come testimonianze della visita di Vespasiano ad Alessandria nel 69 d.C. (nr. 11); dall'altro dei protocolli di proclamazione imperiale del V secolo, fra cui ci si può soffermare su quello relativo all'elezione di Anastasio nel 491 (nr. 57).

I primi due testi sono conservati su altrettanti frammenti di papiro, l'uno di origine ignota, l'altro proveniente dal Fayyum. In base alle caratteristiche paleografiche, entrambi sarebbero stati vergati verso la fine del I secolo; entrambi sembrano far riferimento allo stesso evento, o alla stessa sequenza di eventi: la visita di Vespasiano ad Alessandria, poco dopo la sua proclamazione imperiale ad opera del prefetto Tiberio Giulio Alessandro, il 1 luglio del 69 d.C. SB XVI 12255 contiene un resoconto dell'arrivo di Vespasiano, accolto nell'ippodromo: si riportano le acclamazioni della folla al nuovo sovrano e forse stralci

<sup>93</sup> McEvoy 2013, 306-326; Destephen 2016, 68-107; Andriollo 2020, 260-264. Sui fattori che possono aver favorito, a partire dal III secolo e soprattutto dall'età costantiniana, l'emergere di un cerimoniale imperiale nettamente diverso dalle forme cerimoniali dell'alto impero si veda Marotta 1999, 88-98. Marotta sottolinea il ruolo svolto dall'emergere di un apparato burocratico e dalla mobilità sociale legata al servizio imperiale nel determinare nuove modalità di interazione fra l'imperatore e i funzionari dello stato, nonché il peso della cristianizzazione dell'impero nella ridefinizione del linguaggio cerimoniale.

<sup>94</sup> Tantillo 2015 sottolinea che l'accesso ritualizzato e selettivo alla persona imperiale serviva a consolidare lo status ed il potere dei membri della corte. Ciò non mancava di suscitare critiche: Destephen 2016, 93-95.

dell'intervento di Tiberio Alessandro<sup>95</sup>. SB VI 9528 trasmette il discorso di un imperatore il cui nome non è conservato, ma abitualmente identificato con Vespasiano; egli si sarebbe rivolto agli Alessandrini al suo arrivo, o nel corso del suo soggiorno in città<sup>96</sup>. Non sappiamo se Vespasiano abbia parlato *propria voce* o per bocca di un araldo: benché quest'ultima modalità di comunicazione sembri essere poco apprezzata in età alto imperiale, di fatto era spesso adottata<sup>97</sup>. La situazione che emerge da questi documenti ricorda quella descritta da P. Oxy. XXV 2435 (recto): qui si registra l'arrivo di Germanico ad Alessandria nell'inverno del 18/19 d.C., l'accoglienza pubblica tributatagli, e parte del discorso da lui pronunciato, interrotto a diverse riprese dalle acclamazioni popolari<sup>98</sup>.

Queste fonti sono state messe in relazione con gli *acta Alexandrinorum*. L'associazione è dettata dal fatto che si tratta di testimonianze locali, volte a documentare le relazioni di Alessandria con i rappresentanti dell'autorità imperiale. Questi testi sono stati interpretati come copie di resoconti ufficiali (ὑπομνηματισμοί) di atti e discorsi tenuti in occasioni pubbliche importanti<sup>99</sup>, oppure come esempi di un genere documentario particolare, gli ἄκτα τῶν τιμῶν, in cui veniva registrato lo svolgimento delle visite imperiali ad Alessandria<sup>100</sup>. Una lettera del 29 aprile 71, inviata da Alessandria a Ossirinco (P. Oxy. XXXIV 2725), fa riferimento a questo genere di fonti. Il mittente promette di procurarne ai suoi corrispondenti una copia, dove avrebbero potuto leggere informazioni dettagliate sull'arrivo in città di un membro della famiglia imperiale, Tito, e sulle cerimonie connesse, inclusa una tappa nell'ippodromo. Siamo di fronte ad eventi che si svolgevano negli spazi pubblici di una metropoli provinciale, con un percorso e un protocollo definito, e ad un tipo di documenti prodotti localmente, conservati ad Alessandria ma accessibili al pubblico, di cui potevano essere realizzate copie che circolavano a livello regionale. Anche se i frammenti testuali conservati presentano qualche coloritura letteraria, essi paiono riflettere fedelmente lo svolgimento dei fatti, giungendo fino a riprodurre esitazioni e interruzioni di allocuzioni pubbliche che, per quanto formali e preparate, non escludevano elementi di improvvisazione<sup>101</sup>.

Il secondo gruppo di testimonianze fa riferimento ad eventi verificatisi oltre quattro secoli più tardi. Vari documenti relativi a cerimonie di incoronazione

<sup>95</sup> Montevocchi 1981; Harker 2008, 61-62.

<sup>96</sup> Jones 1973, 309; Oliver 1989, 575-576, nr. 297; Harker 2008, 62.

<sup>97</sup> Cameron 1976, 167-168.

<sup>98</sup> Henning 1972; Oliver 1989, 569-572, nr. 295.

<sup>99</sup> Oliver 1989, 571.

<sup>100</sup> Montevocchi 1981, 162-167; Harker 2008, 60-63.

<sup>101</sup> Cfr. il discorso di Germanico in P. Oxy. XXV 2435; Harker 2008, 62-63.

svoltesi a Costantinopoli fra il 457 e il 527 sono trasmessi nel *Libro delle cerimonie*. Quest'opera enciclopedica, la cui compilazione fu promossa da Costantino VII Porfirogenito (913-959), include materiali ben anteriori al X secolo, fra cui ampi estratti da un trattato oggi perduto *Sul cerimoniale civile* (περὶ πολιτικῆς καταστάσεως), redatto da Pietro, patrizio e *magister officiorum* durante il regno di Giustiniano (527-565)<sup>102</sup>. Da quest'opera sono tratti cinque protocolli d'incoronazione. Due sono molto concisi e riferiscono la procedura seguita in forma indiretta (nrr. 56, 59). Gli altri tre invece sono piuttosto dettagliati: riportano trascrizioni di discorsi imperiali e acclamazioni, passaggi narrativi, annotazioni complementari dell'autore-redattore (nrr. 54, 57, 58). Per la preparazione del suo trattato Pietro patrizio poté attingere a documenti e verbali conservati negli *scrinia* di corte, su cui aveva supervisione in quanto *magister officiorum*. Come esplicitamente dichiarato in un passaggio del testo, il suo trattato aveva una funzione eminentemente pratica: doveva servire come repertorio di modelli «affinché ciascun (sovrano), una volta arrivato il momento – che Dio ne ritardi la venuta! – possa scegliere ciò che è meglio ordinato e che più gli piace<sup>103</sup>». Il risultato è un'opera metà strada fra una raccolta di documenti e un manuale di cerimoniale, non esente da interessi antiquari e coerente in ciò con la struttura e gli obbiettivi del *Libro delle cerimonie* nel suo complesso. Oggi si tende a pensare che il *De cerimoniis* riunisca materiali e documenti di corte risalenti a epoche diverse, in particolare numerosi protocolli 'storici' relativi ad eventi particolari. In alcuni casi questi sono stati editati, 'generalizzati' e aggiornati a più riprese nel corso dei secoli; in altri invece essi paiono aderire più strettamente a specifici episodi e sono affiancati a mo' di esempio pratico a protocolli-modello più 'generali'. Tanto il trattato di Pietro patrizio quanto il *De cerimoniis* attingono alla documentazione prodotta dai servizi di palazzo e la riorganizzano a beneficio della corte stessa, specialmente dei funzionari responsabili delle cerimonie ufficiali, che ne sono i destinatari immediati.

Si consideri il protocollo relativo all'elezione imperiale di Anastasio (nr. 57). Il testo mostra che, dopo la morte di Zenone il 9 aprile 491, la scelta del nuovo imperatore si era svolta in due tempi. Inizialmente, non essendoci accordo su un candidato, i magistrati, i senatori e il vescovo di Costantinopoli chiedono all'Augusta Ariadne di calmare il popolo e i soldati riuniti nell'ippodromo, rivolgendolo loro un'allocuzione e dando udienza alle loro richieste – l'elezione di un imperatore romano (non di origine barbarica), ortodosso e immune all'avidità,

<sup>102</sup> Sul *Libro delle cerimonie* e l'opera di Pietro patrizio Dagron - Flusin 2020, t. I, 3\*-137\* e t. IV.1, 471-624. Su questi protocolli e sulle procedure d'incoronazione Dagron 1996, Sode 2004 e Wiemer 2004, 47-48.

<sup>103</sup> *De cer.* I, 101: Feissel 2020, in particolare 416-417, r. 172-174.

e la rimozione del prefetto cittadino. La scelta del nuovo sovrano viene poi affidata all'imperatrice, che finisce per designare il silenzioso Anastasio. Dopo i funerali del suo predecessore, Anastasio incontra magistrati e senatori riuniti nel concistoro, per poi mostrarsi al popolo nell'ippodromo. Qui viene sollevato sugli scudi, acclamato e incoronato dai soldati; ritiratosi per rivestire l'abito e le insegne imperiali, riappare nel *kathisma* e pronuncia il tradizionale discorso d'accessione al trono.

Il lungo resoconto di questi eventi include sezioni narrative in cui si descrivono e sintetizzano i fatti, la trascrizione dei discorsi di Ariadne e Anastasio e la registrazione selettiva delle acclamazioni di soldati e demi<sup>104</sup>. Come nel caso dell'arrivo di Vespasiano ad Alessandria, la scena si svolge nell'ippodromo. L'occasione però non è data dalla presenza eccezionale dell'imperatore in provincia: i protocolli d'incoronazione mettono a nudo i negoziati e le procedure che presidono alla trasmissione del potere nella capitale dell'impero. Nel corso del V secolo, l'ippodromo di Costantinopoli si consolida come spazio fisicamente e ideologicamente contiguo al palazzo, deputato alle apparizioni pubbliche del sovrano e alla comunicazione fra autorità imperiale e rappresentanti dell'esercito e del popolo organizzato in demi<sup>105</sup>. L'interazione fra tali interlocutori istituzionali è caratterizzata da un alto grado di formalizzazione. Il nostro testo indica esplicitamente che le allocuzioni imperiali vengono declamate da un funzionario dell'ufficio *a libellis* a nome di Ariadne e Anastasio, i quali presenziano mostrandosi dall'alto della tribuna imperiale. Nel caso del discorso di Anastasio, si precisa che «gli fu consegnato un libello; egli lo passò al *libellesios* e questi, in piedi sulla tribuna, si rivolse a loro<sup>106</sup>». L'allocuzione consiste in un testo scritto, preparato in precedenza, che 'transita' nelle mani del nuovo imperatore e viene letto da un funzionario. Denis Feissel ha messo a confronto le allocuzioni imperiali preservate in questa sezione del *De cerimoniis*, evidenziando che si tratta di discorsi rituali, convenzionali e ripetitivi; essi sono tutti recitati a partire da un testo scritto, redatto dagli *offikia* palatini sulla base di modelli noti<sup>107</sup>. Anche le acclamazioni di esercito e demi, lungi dall'essere spontanee e di-

<sup>104</sup> Non si registrano tutte le interlocuzioni: le omissioni sono segnalate da espressioni come καὶ ἄλλα τοιαῦτα (Feissel 2020, 429, r. 152).

<sup>105</sup> Dagron 2011.

<sup>106</sup> Ἐπεδόθη γὰρ αὐτῷ λιβελλάριον, καὶ αὐτὸς ἐπιδέδωκεν τῷ λιβελλησίῳ, καὶ ἐκεῖνος ἐστὸς ἐν τῷ τριβουναλίῳ προσεφώνησεν αὐτοῖς ... (Feissel 2020, t. II, 427, r. 140-142).

<sup>107</sup> Dagron - Flusin 2020, t. IV.1, 598-601.

sordinate, attingono allo stesso repertorio cerimoniale, scandendo i discorsi imperiali con interruzioni programmate<sup>108</sup>.

Il fatto che il dialogo fra corpi istituzionali sia mediato e orchestrato ritualmente non significa però che esso si riduca a una pura formalità, o che non risenta delle circostanze storiche in cui si svolgeva. Le acclamazioni rivolte dal popolo ad Ariadne contengono richieste circostanziate, ed esprimono insoddisfazione o approvazione in reazione all'agire di specifici rappresentanti dell'autorità. È possibile e probabile che una tale *performance* pubblica fosse preparata da consultazioni con i rappresentanti dei demi, che non hanno lasciato traccia nella documentazione ma potrebbero aver influito sul comportamento cerimoniale e sulle decisioni imperiali<sup>109</sup>. Non è detto del resto che le acclamazioni tributate quattro secoli prima dagli Alessandrini all'imperatore e ai membri della famiglia imperiale non fossero formulari e ritualizzate: semplicemente, lo stato di conservazione dei protocolli riuniti da Pietro patrizio, più completi ed esaustivi, e la loro funzione di guida interna per la corte rende il linguaggio e i meccanismi cerimoniali più evidenti, mettendoli al centro dell'attenzione.

## 5. Conclusioni

Gli esempi appena considerati sintetizzano bene la sinergia di continuità, adattamento alle circostanze e trasformazioni che plasma l'espressione pubblica della parola imperiale e le sue forme di registrazione documentaria fra l'età del principato e la tarda antichità.

In generale, l'imperatore tende ad intervenire personalmente in questioni ed eventi considerati d'importanza strategica per la stabilità politica interna ed esterna, la pace sociale e la legittimazione del suo potere. Ma le circostanze, le istituzioni e i rapporti di forza cambiano nel corso del tempo. Sotto il principato le relazioni con il senato, il popolo di Roma, le élites e le istituzioni provinciali hanno un peso fondamentale. L'importanza di intrattenere un rapporto di fedeltà

<sup>108</sup> Una sezione più tardiva del *Libro delle cerimonie* (X sec.) riunisce una selezione di *akta* dei demi relativi a diverse occasioni cerimoniali (*De cer.* I, 2-9).

<sup>109</sup> Cfr. il resoconto della rivolta di Nika nel *Chronicon Paschale*: Dindorf 1832, vol. 1, 620.14-621.7. Su funzioni e potenziale comunicativo del cerimoniale Van Nuffelen 2012. Che le acclamazioni dei demi e il dialogo fra il popolo e l'imperatore nell'ippodromo potessero veicolare rivendicazioni di scottante attualità politica è illustrato dai cosiddetti *Akta dia Kalopodion* (nr. 60). Questo testo problematico registra uno scambio di acclamazioni e interlocuzioni tra le fazioni del circo e un ufficiale, il *mandator*, che si rivolge al popolo in nome di Giustiniano. Il dialogo si svolge nell'ippodromo, in presenza del *basileus*, probabilmente nel contesto delle tensioni che preludono allo scoppio della rivolta di Nika. Su questa fonte Cameron 1976, 318-333; Whitby - Whitby 1989, 112-114; Wiemer 2004, 45-47.

personale con l'esercito e i quadri militari, già chiaro a quest'epoca, diventa preponderante nel III e nel IV secolo. A quest'epoca le circostanze politiche e militari possono aver condotto a trascurare Roma e il senato e a mettere in sordina le manifestazioni 'civili' della funzione imperiale, spostando l'enfasi sull'esercizio della leadership militare. Tuttavia la cristianizzazione, la riorganizzazione costantiniana dell'impero e il progressivo consolidamento della centralità politico-culturale di Costantinopoli portano alla ribalta altri scenari istituzionali, su cui si concentra l'interesse imperiale: la politica religiosa e la soluzione delle *querelles* ecclesiastiche; la diplomazia; la definizione del diritto; i rapporti pubblici e cerimoniali con il senato, i funzionari di palazzo, le truppe e la popolazione di Costantinopoli. L'intervento imperiale in questi ambiti si connota non in termini di routine, ma come esemplare, relativamente infrequente e ritualizzato, volto a rendere manifesta la dignità imperiale e il consenso che la circonda. In particolare, la sedentarizzazione della corte è propizia al recupero di spazi e occasioni tradizionali di comunicazione personale fra l'imperatore e il popolo romano, rappresentato ormai dalla cittadinanza della capitale orientale. In questo contesto l'ippodromo, il complesso del palazzo imperiale e la Grande Chiesa di Santa Sofia si configurano come scenario preferenziale per le apparizioni pubbliche del sovrano: queste prendono il carattere di epifanie, nel quadro di una 'liturgia imperiale' che si va strutturando.

Le evoluzioni nel comportamento e nella mobilità imperiale hanno un impatto sul piano della produzione documentaria, in particolare su quella dei verbali relativi alle attività della corte. Gli esempi considerati mostrano come si passi dall'esistenza di una produzione documentaria legata in misura importante ad istituzioni e iniziative locali, suscettibile di circolare in ambito provinciale e di soddisfare un bisogno di informazione, commemorazione ed intrattenimento, ad una produzione documentaria costantinopolitana di corte, generata dalla burocrazia palatina e destinata a circolare fra 'addetti ai lavori'. Ciò vale per i protocolli delle cerimonie di corte tramandati nel *Libro delle cerimonie*, ma anche per i verbali di contenuto giuridico incorporati nei codici di Teodosio II e Giustiniano e in parte per gli atti conciliari che, da Calcedonia in poi, sembrano essere il prodotto della collaborazione fra la burocrazia della corte e quella del patriarcato<sup>110</sup>.

<sup>110</sup> Le osservazioni di Wiemer 2004 sulla visibilità documentaria delle acclamazioni a partire dal III secolo, la loro registrazione sempre più sistematica e la loro funzione di comunicazione istituzionale fra diversi gruppi sociali e il governo imperiale sembrano confermare questa tendenza alla cerimonializzazione, alla burocratizzazione e alla centralizzazione amministrativa. Pur rispondendo a iniziative e obiettivi diversi, anche in questo caso la comunicazione ha vocazione a risalire verso i vertici dell'amministrazione, l'imperatore e la corte, essendo incanalata e controllata dall'apparato amministrativo imperiale. Che lo sforzo di controllare la circolazione dei testi norma-

Pur nelle loro differenze, i documenti considerati sembrano avere almeno un tratto in comune, che trascende la distanza cronologica e geografica: nei resoconti delle visite imperiali tramandati su papiro come nei protocolli d'incoronazione preservati in manoscritti medievali la precisione e la fedeltà stenografica non sembrano essere preoccupazioni prioritarie. La stessa registrazione della parola e dell'azione imperiale non appare essere un obiettivo in sé, ma è funzionale al raggiungimento di altri scopi (informare, intrattenere, fornire istruzioni e modelli), e perciò può essere oggetto di interventi editoriali, selezione e riformulazione. Queste osservazioni si possono estendere alla maggior parte delle fonti esaminate, pur con gradazioni diverse a seconda delle circostanze e degli attori coinvolti nel processo di produzione, circolazione e tradizione del testo. In ultima analisi, il *corpus* di testimonianze considerate dà prova non solo del fascino persistente esercitato dalla forma testuale del verbale, nelle sue molteplici declinazioni e applicazioni, ma anche dell'inadeguatezza della nozione moderna di documento e delle aspettative ad essa associate quando ci si avvicina questa categoria di testi, e della necessità di sviluppare strumenti di analisi più raffinati a tal scopo.

Tab. 1: catalogo delle fonti

	CONTENUTO E CONTESTO DRAMMATICO	SUPPORTO E PROVENIENZA	LINGUA	EDIZIONI
1	<i>Commentarium dei ludi saeculares</i> di Augusto; Roma, 17 a.C.	Iscrizione su marmo (Italia, Roma)	latino	<i>CIL</i> VI 32323-32324 = <i>ILS</i> 5050 = <i>EDR</i> 080573; Schnegg 2020, 11-37
2	Ambasciata alessandrina a un imperatore (Augusto?); Roma, data sconosciuta (inizio I sec. d.C.?)	Papiro (Egitto, Ossirinco)	greco	P. Oxy. XLII 3020, col. I e II
3	Orazione funebre di Augusto per Agrippa; Roma 12 d.C.	Papiro (Egitto, Fayum)	greco	P. Colon. inv. 4701
4	Ambasciata alessandrina ad	Papiro (Egitto,	greco	P. Oxy. XXV 2435

tivi di riferimento non bastasse ad impedirne la copia non autorizzata e l'alterazione è suggerito dalla storia del testo del Codice Teodosiano (cfr. Liebs 2016 e *supra*, 298 n. 89. A proposito della circolazione degli atti conciliari, e specificamente di quelli di Calcedonia, si veda anche Andriollo 2021.

La voce del padrone

	Augusto; Roma, 12-13 d.C.	Ossirinco)		(verso)
5	Ambasciata alessandrina a un imperatore; Roma, prima metà I sec. d.C.	Papiro (Egitto, provenienza sconosciuta)	greco	PSI 1160 ('Papiro della Boulè')
6	Ambasciate alessandrine presso imperatori di epoca Giulio-Claudia ( <i>Acta Alexandrinorum</i> ); Roma, I sec. d.C.	Papiro (Egitto, alcune località identificabili: Fayum, Heptakomia, Ossirinco)	greco	P. Yale II 107 + P. Giss. Univ. 46 (Tiberio e Caligola), P. Oxy. XLII 3021 (Caligola o Claudio?), <i>Acta Isidori</i> (Claudio: BGU II 511 e P. Cairo 10448; P. Lond. Inv. 2785; P. Berl. 8877)
7	Udienza di un'ambasciata antiochena presso un imperatore; Roma, data sconosciuta (I sec. d.C.?)	Papiro (Egitto, Ossirinco)	greco	P. Oxy. XLII 3023
8	<i>SC Claudianum de iure honorum Gallis dando</i> ; Roma, 48 d.C.	Iscrizione su bronzo (Gallia, Lione)	latino	<i>CIL</i> XIII, 1668 = <i>ILS</i> 212 = <i>FIRA</i> I, nr. 43
9	<i>Oratio Claudii (?) de aetate recuperatorum et de accusatoribus coercendis</i> (41-54 d.C.)	Papiro (Egitto, Fayum)	latino	BGU II, 611 = <i>FIRA</i> I, nr. 44
10	Proclamazione della libertà della Grecia da parte di Nerone; Corinto, 67 d.C.	Iscrizione su marmo (Acaia, Karaditza)	greco	Holleaux 1888 = <i>IG</i> VII 2713
11	Visita di Vespasiano ad Alessandria, 69/70 d.C. - <i>adventus</i> e acclamazioni  - discorso ai provinciali	Papiro (Egitto, provenienza ignota)  Papiro (Egitto, Fayum)	greco  greco	SB XVI 12255 (= P. Fouad 8)  SB VI 9528
12	Epitaffio di Tib. Plautius Silvanus Aelianus, con estratto di un' <i>oratio ad senatum</i> di Vespasiano; Roma, 73-74 d.C. <sup>111</sup>	Iscrizione su marmo (Italia, Tivoli)	latino	<i>CIL</i> XIV 3608 = <i>ILS</i> 986 = <i>EDR</i> 129948

<sup>111</sup>Secondo Conole e Milns il discorso di Vespasiano sarebbe stato pronunciato per caldeggiare il conferimento a Plautius degli onori del trionfo, accordatigli durante il suo mandato come prefetto urbano; questo avrebbe avuto luogo durante la censura di Vespasiano, cioè nel 73-74 (Conole - Milns 1983, 194 n. 60).

13	Udienza presso Tito ( <i>Acta Hermiae</i> ); Roma, 79-81 d.C.	Papiro (Egitto, forse Ossirinco?)	greco	P. Harr. II 240
14	Decisione giudiziaria di Domiziano; Roma?, 82 d.C.	Iscrizione su bronzo (Italia, Falerone Piceno)	latino	<i>CIL IX 5420 = FIRA I</i> , nr. 75
15	Discorso di Adriano in onore della suocera Matidia; Roma, 119 d.C.	Iscrizione su marmo (Italia, Tivoli)	latino	<i>CIL XIV 3579 = EDR182958</i> ; cfr. Jones 2004 ( <i>AE 2005</i> , 436)
16	Dichiarazione con cui Adriano concede la cittadinanza romana ai pretoriani che non la possedevano; Roma, 119 d.C.	Iscrizione su bronzo (3 copie, provenienza ignota/collezioni private)	latino	Eck - Pangerl - Weiss 2014 ( <i>AE 2013</i> , 2184; <i>AE 2017</i> , 35, 38)
17	<i>Adlocutiones</i> di Adriano ai soldati della <i>legio III Augusta</i> ; Lambaesis (Africa proconsolare), 128 d.C.	Iscrizione su marmo (Africa, Lambaesis)	latino	<i>CIL VIII 18042</i> ; cfr. Speidel 2006 ( <i>AE 2006</i> , 1800)
18	Decisione giudiziaria di Adriano; Alessandria, 130-131 d.C.	Papiro (Egitto, Fayum, Ptolemais Euergetis)	greco	P. Tebt. II 286 (= <i>FIRA III</i> , n. 100)
19	<i>Hadriani sententiae</i> ; Roma, 117-138 d.C.?	Tradizione manoscritta	latino	Goetz 1965, 31-38, 387-390
20	Verbale di udienza presso Antonino Pio; Roma, ca. 154 d.C.?	Papiro (Egitto, Ossirinco)	greco	P. Oxy. XLVII 3361
21	Verbale di processo presieduto da Marco Aurelio e <i>sententia</i> imperiale; Roma, 166 d.C.	Tradizione manoscritta	latino	D 28.4.3
22	Estratto di <i>adlocutio</i> ai pretoriani pronunciata da Marco Aurelio; Roma (?), 168 d.C.	Tradizione manoscritta	latino	Mommsen - Krüger 1890, nr. 195
23	Decisioni di Marco Aurelio su appelli giudiziari di cittadini ateniesi; Sirmio, 174/175 d.C.	Iscrizione su marmo (Acaia, Atene)	greco	<i>SEG XXIX 127</i> ; Oliver 1989, 366-388, nr. 184
24	Copia frammentaria di lettera imperiale ed estratto di un' <i>oratio ad senatum</i> di	Iscrizione su marmo (Asia,	greco e latino	<i>SEG XXXVIII 1212</i> ; cfr. Hermann 1975 con integrazioni in Hermann

La voce del padrone

	Marco Aurelio; Roma, 177 d.C.	Mileto)		1988
25	Copia frammentaria di <i>oratio ad senatum</i> di Marco Aurelio + <i>sententia prima</i> ; Roma, 177 d.C.	Iscrizione su marmo (Asia, Sardi), iscrizione su bronzo (Betica, Italica)	latino	<i>CIL</i> II 6278 = <i>ILS</i> 5163 = <i>FIRA</i> I <sup>2</sup> 49; <i>CIL</i> III 7106 = <i>ILS</i> 9340; cfr. Oliver - Palmer 1955
26	Citazione di <i>decretum</i> di Marco Aurelio in Callistrato; luogo e data non specificati	Tradizione manoscritta	latino	D 4.2.13 (= D 48.7.7)
27	Ricevimento di ambasciata in presenza di Commodo e del senato; Roma, ca. 180 d.C.	Papiro (Egitto, forse Fayum)	latino	ChLA IV 268
28	<i>Acta Alexandrinorum</i> di epoca antonina; Roma, II sec. d.C.	Papiro (Egitto, principalmente Ossirinco, in un caso, Fayum)	greco	<i>Acta Hermaisci</i> (Traiano, CPJ II 157), <i>Acta Athenodori</i> (Traiano o Adriano?, P. Oxy. XVIII 2177), <i>Acta Pauli et Antonini</i> (Adriano?, CPJ II 158a e 158b), <i>Acta Appiani</i> (Commodo?, CPJ II 159a e 159b)
29	Udienza di greci della <i>chora</i> egiziana presso Settimio Severo; Alessandria, 9 marzo 200 d.C.	Papiro (Egitto, Ossirinco)	greco	P. Oxy. XLII 3019
30	Decisione giudiziaria di Settimio Severo; Alessandria, 200 d.C.	Papiro (Egitto, Ossirinco)	greco	P. Oxy. LI 3614
31	<i>Apokrima</i> di Settimio Severo e Caracalla; Alessandria, 200 d.C.	Papiro (Egitto, provenienza indeterminata)	greco	SB IV 7366
32	<i>Apokrimata</i> di Settimio Severo e Caracalla; Alessandria, 200 d.C.	Papiro (Egitto; provenienza ignota di P. Col. 123; altri papiri da Ossirinco)		P. Col. 123 + altri testi di natura analoga: P. Flor. III 382 l. 24-26 & l. 1-4; BGU I 267; P. Oxy. XLIII 3105; P. Amh. II 63; BGU II 473; P. Oxy. LX 4068; P. Oxy. XII 1405; P. Oxy. VI 899, verso; P. Oxy. VII 1020; P. Oxy.

				LXIV 4437; P. Oxy. LXXVII 5114
33	<i>Commentarium dei ludi saeculares</i> organizzati da Settimio Severo; Roma, 204 d.C.	Iscrizione su marmo (Italia, Roma)	latino	CIL VI 32326-32335 = ILS 5050a = EDR 185606; Schnegg 2020, 287-337
34	Citazione di un' <i>oratio ad senatum</i> di Caracalla; Roma, 206 d.C.	Tradizione manoscritta	latino	D 24.1.3; D 24.1.32.2
35	<i>Sententia</i> di Settimio Severo; Britannia, 209 d.C.	Tradizione manoscritta	latino	Cod. Iust. 7.62.1
36	<i>Decretum</i> di Caracalla e Geta; Eboracum, 211 d.C.	Iscrizione su marmo (Tracia, Ainos)	latino	Kaygusuz 1986, nr. 3 (AE 1986, 628 b)
37	<i>Apokrima</i> di Caracalla; località non specificata, dopo il 211 d.C. (forse 215-216 d.C., presenza di Caracalla in Egitto?)	Papiro (Egitto, Fayum, Karanis)	greco	P. Mich. IX 529, P. Berol. inv. 7216 (= SB XIV 11875)
38	Processo del prefetto d'Egitto Eraclito davanti a Caracalla ( <i>Acta Heracliti</i> ); Alessandria, 215-216 d.C.?	Papiro (Egitto, Hermopolis Magna)	greco	SB VI 9213
39	Processo davanti a Caracalla ( <i>cognitio de Goharenis</i> ); Antiochia, 216 d.C.	Iscrizione su pietra (Syria, Goharia/Dmeir)	latino e greco	SEG XVII 759; cfr. Roussel - De Visscher 1942, 173-194; integrazioni di Kunkel 1953 e Lewis 1968
40	<i>Decretum</i> di Caracalla; Antiochia 216 d.C.?	Tradizione manoscritta	latino	Cod. Iust. 9.51.1
41	<i>Adlocutio</i> di Filippo l'Arabo ai soldati (247-249 d.C.):	Iscrizione su bronzo (Pannonia, Brigetio)	latino	Borhy - Bartus - Számádó 2015 (AE 2015, 1096)
42	Decisione giudiziaria di Filippo l'Arabo; località e data ignote	Tradizione manoscritta	latino	Cod. Iust. 7.26.6
43	Decisione giudiziaria di Diocleziano e Massimiano; località e data ignote	Tradizione manoscritta	latino	Cod. Iust. 9.47.12
44	Decisione giudiziaria o amministrativa di Diocleziano e Massimiano; Antio-	Tradizione manoscritta	latino (tracce di gre-	Cod. Iust. 10.48.2

La voce del padrone

	chia, data non precisata (299-301d.C.?)		co)	
45	<i>Pars sententiae</i> di Diocleziano; Siria (Antiochia?), 9 gennaio 299 d.C.	Tradizione manoscritta	latino	Cod. Iust. 9.1.17
46	Verbale dell'incontro fra Costantino e un gruppo di veterani; località incerta, 320 o 326 d.C.?	Tradizione manoscritta	latino	Cod. Theod. 7.20.2 (= Cod. Iust. 12.46.1)
47	Udienza giudiziaria di Agrippina e Clodia davanti a Costantino; località e data ignote	Tradizione manoscritta	latino e greco	Cod. Theod. 8.15.1
48	Costantino, <i>Oratio ad sanctorum coetum</i> ; luogo e data incerti <sup>112</sup>	Tradizione manoscritta	greco	Henkel 1902, 149-192
49	Estratto dagli <i>acta consistorii Iuliani</i> ; Costantinopoli, 362 d.C.	Tradizione manoscritta	latino e greco	Cod. Theod. 11.39.5
50	<i>Pars actorum habitorum in consistorio Gratiani</i> ; Milano (?), 383 d.C.	Tradizione manoscritta	latino	Cod. Theod. 1.22.4
51	<i>Pars actorum habitorum in consistorio Theodosii</i> ; Costantinopoli, 29 giugno 381 d.C.	Tradizione manoscritta	latino	Cod. Theod. 11.39.8 (= Cod. Iust. 1.3.7)
52	Pronunciamento <i>apud acta</i> di Teodosio I; (Costantinopoli?), 1 maggio 386 d.C.	Tradizione manoscritta	latino	Cod. Theod. 4.20.3
53	<i>Adlocutio</i> e <i>interlocutiones</i> di Marciano, sesta sessione del concilio di Calcedonia, 451 d.C.	Tradizione manoscritta	latino e greco	ACO 2.1.2, 130-158; ACO 2.3.2, 138-180
54	Protocollo d'incoronazione di Leone I; Costantinopoli, 457 d.C.	Tradizione manoscritta	greco	Feissel 2020, 404-417 ( <i>De cer.</i> I, 100)
55	Ricevimento di un'ambasciata dell'imperatore d'Occidente Antemio a	Tradizione manoscritta	greco	Feissel 2020, 380-389 ( <i>De cer.</i> I, 96-97)

<sup>112</sup> Girardet 2013, 36-40, propende per una datazione precoce (313/314) e per Treviri come probabile scenario della declamazione imperiale.

Luisa Andriollo

	Leone I; Costantinopoli, 467 d.C. <sup>113</sup>			
56	Protocollo d'incoronazione di Leone II; Costantinopoli, 473 d.C.	Tradizione manoscritta	greco	Feissel 2020, 440-443 ( <i>De cer.</i> I, 103)
57	Protocollo d'incoronazione di Anastasio; Costantinopoli, 491 d.C.	Tradizione manoscritta	greco	Feissel 2020, 418-431 ( <i>De cer.</i> I, 101)
58	Protocollo d'incoronazione di Giustino I; Costantinopoli, 518 d.C.	Tradizione manoscritta	greco	Feissel 2020, 432-439 ( <i>De cer.</i> I, 102)
59	Protocollo d'incoronazione di Giustiniano; Costantinopoli, 527 d.C.	Tradizione manoscritta	greco	Feissel 2020, 442-443 ( <i>De cer.</i> I, 104)
60	<i>Akta dia Kalopodion</i> – dialogo nell'ippodromo tra le fazioni e Giustiniano; Costantinopoli, 532 d.C.?	Tradizione manoscritta	greco	De Boor 1883, vol. 1, 181-184; versione abbreviata in Dindorf 1832, vol. 1, 620
61	Ricevimento di un'ambasciata persiana; Costantinopoli, 547/548, 550/551, 556/557 d.C.?	Tradizione manoscritta	greco	Feissel 2020, 390-405 ( <i>De cer.</i> I, 98-99)

luisa.andriollo@unipi.it

### Bibliografia

- Amirav 2015: H. Amirav, *Authority and Performance: Sociological Perspectives on the Council of Chalcedon (AD 451)*, Göttingen.
- Ando 2020: C. Ando, *The Certainty of Documents: Records of Proceedings as Guarantors of Memory in Political and Legal Argument*, in *The Discovery of the Fact*, ed. by C. Ando, W.P. Sullivan, Ann Arbor, 155-174.
- Andriollo 2018: L. Andriollo, *Imperial adlocutiones to the army: performance, recording and functions (2<sup>nd</sup> - 4<sup>th</sup> centuries CE)*, «GFA» 21, 67-99.

<sup>113</sup> Con riferimento ad un'ambasciata successiva inviata dal re goto Teodato (534 d.C.).

- Andriollo 2020: L. Andriollo, *Imperial Adjudication in Late Antiquity: Evolutions and Perceptions in the Light of Documentary Evidence*, «SHHA» 38, 245-272.
- Andriollo 2021: L. Andriollo, *The Emperor at the Council. Imperial Interventions in Late Antique Church Councils in Literary Sources and Documentary Records*, «Millennium» 18, 175-201.
- Atzeri 2008: L. Atzeri, *Gesta senatus Romani de Theodosiano publicando. Il Codice Teodosiano e la sua diffusione ufficiale in Occidente*, Berlin.
- Bausi et al. 2018: *Manuscripts and Archives. Comparative Views on Record-Keeping*, ed by A. Bausi - Ch. Brockmann - M. Friedrich - S. Kienitz, Boston-Berlin 2018.
- Bickermann 1933: E. Bickermann, *Testificatio Actorum: Eine Untersuchung über antike Niederschriften 'zu Protokoll'*, «Aegyptus» 13, 333-355.
- Borhy - Bartus - Számadó 2015: L. Borhy - D. Bartus - E. Számadó, *Die bronzene Gesetztafel des Philippus Arabs aus Brigetio*, in *Studia archaeologica Nicolae Szabó LXXV annos nato dedicata*, ed. by L. Borhy, Budapest, 27-45.
- Bowman 1971: A.K. Bowman, *Town Councils of Roman Egypt*, 1971.
- Brosius 2003: *Ancient Archives and Archival Traditions. Concepts of Record-keeping in the Ancient World*, ed. by M. Brosius, Oxford.
- Brown et al. 2013: *Documentary Culture and the Laity in the Early Middle Ages*, ed. by W. Brown - M. Costambeys - M. Innes - A. Kosto, Cambridge.
- Cameron 1976: A. Cameron, *Circus Factions: Blues and Greens at Rome and Byzantium*, Oxford.
- Camplani 2018: A. Camplani, *Setting a Bishopric/Arranging an Archive: Traces of Archival Activity in the Bishopric of Alexandria and Antioch*, in A. Bausi et al. 2018, 231-272.
- Carboni 2017: T. Carboni, *La parola scritta al servizio dell'imperatore e dell'impero: l'ab epistulis e l'a libellis nel II sec. d.C.*, Bonn.
- Casavola 1955: F. Casavola, *Diritto dialogato in P. Col. 123*, «Labeo» 1, 90-97.
- Castello 2023: M.G. Castello, *Archivi palatini tardo antichi. Genesi e mitopoiesi*, in *The Collectio Avellana and the Development of the Notarial Practices in Late Antiquity*, ed. by R. Lizzi - G. Marconi, Turnhout, 213-231.
- Coles 1966: R.A. Coles, *Records of Proceedings in Papyri*, Bruxelles.
- Collinet 1924: P. Collinet, *Beyrouth, centre d'affichage et de dépôt des constitutions impériales*, «Syria» 4, 359-372.
- Conant 2013: J.P. Conant, *Public Administration, Private Individuals and the Written Word in Late Antique North Africa, c. 284-700*, in Brown et al. 2013, 36-62.
- Conole - Milns 1983: P. Conole - R.D. Milns, *Neronian frontier policy in the Balkans: the career of Ti. Plautus Silvanus*, «Historia» 32, 183-200.
- Constantinou 2020: M. Constantinou, *Synodal Decision-Making Based on Archived Material. The Case of the Endemousa Synod of Constantinople 536*, in *Konzilien und kanonisches Recht in Spätantike und frühem Mittelalter*, hrsg. von W. Brandes - A. Hasse-Ungeheuer - H. Leppin, Boston-Berlin, 81-105.

- Constantinou 2021: M. Constantinou, *The Threefold Summons at Late Antique Church Councils*, «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung 107», 1-47.
- Corcoran 2000<sup>2</sup>: S. Corcoran, *The Empire of the Tetrarchs: Imperial Pronouncements and Government, AD 284-324*, Oxford.
- Coriat 1997: J.-P. Coriat, *Le prince législateur. La technique législative des Sévères et les méthodes de création du droit impérial à la fin du Principat*, Rome.
- Coudry 1994 : M. Coudry, *Senatus-consultes et acta senatus: rédaction, conservation et archivage des documents émanants du sénat, de l'époque de César à celle des Sévères*, in Demougin 1994, 65-102.
- Cristofoli 2005: R. Cristofoli, *Costantino e 'L'oratio ad sanctorum coetum'*, Napoli.
- Dagron 1996: G. Dagron, *Empereur et prêtre. Étude sur le 'césaropapisme' byzantin*, Paris.
- Dagron 2011: G. Dagron, *L'hippodrome de Constantinople. Jeux, peuple et politique*, Paris.
- Dagron - Flusin: *Constantin Porphyrogénète. Le livre des cérémonies*, éd. par G. Dagron - B. Flusin, Paris.
- De Boor 1883: *Theophanis chronographia*, ed. K. De Boor, Lipsiae 1883
- Demougin 1994: *La mémoire perdue. À la recherche des archives oubliées, publiques et privée, de la Rome antique*, dir. S. Demougin, Paris.
- Destephen 2016: S. Destephen, *Le voyage impérial dans l'Antiquité tardive*, Paris.
- Destephen 2020: S. Destephen, *The Process of 'Byzantinization' in Late Antique Epigraphy*, in *Inscribing Texts in Byzantium. Continuities and Transformations*, ed. M. Lauxtermann - I. Toth, Abingdon-New York, 17-34
- Dindorf 1832: *Chronicon Paschale*, ed. by L. Dindorf, Bonn.
- Eck 1998: W. Eck, *Documenti amministrativi: pubblicazione e mezzo di autorappresentazione*, in *Epigrafia romana in area adriatica*, a c. di G. Paci, Macerata, 343-366.
- Eck - Pangerl - Weiss 2014: W. Eck - A. Pangerl - P. Weiss, *Edikt Hadrians für Prätorianer mit unsicherem römischem Bürgerrecht*, «ZPE» 189, 241-253.
- Eich 2009: A. Eich, *Diplomatische Genauigkeit oder inhaltliche Richtigkeit? Das Verhältnis von Original und Abschrift*, in *Selbstdarstellung und Kommunikation. Die Veröffentlichung staatlicher Urkunden auf Stein und Bronze in der Römischen Welt*, hrsg. von R. Haesch, München, 267-299.
- Everett 2013: N. Everett, *Lay Documents and Archives in Early Medieval Spain and Italy, c. 400-700*, in Brown et al. 2013, 63-94.
- Feissel 2009: D. Feissel, *Les actes de l'État impérial dans l'épigraphie tardive (324-610): prolégomènes à un inventaire*, in *Selbstdarstellung und Kommunikation. Die Veröffentlichung staatlicher Urkunden auf Stein und Bronze in der Römischen Welt*, hrsg. von R. Haesch München, 97-128.
- Fournet 2018: J.-L. Fournet, *Archives and Libraries in Graeco-Roman Egypt*, in A. Bausi et al. 2018, 171-199.

*La voce del padrone*

- Geary 1998: P. J. Geary, *La memoria degli archivi e la distruzione del passato alla fine del primo millennio d.C.*, «Storiografia» 2, 163-192.
- Girardet 2013: K.M. Girardet, *Konstantin. Rede an die Versammlung der Heiligen*, Freiburg.
- Goetz 1965: G. Goetz, *Corpus Glossariourum Latinorum III. Hermeneumata Pseudodositheana*, Amsterdam.
- Graumann 2009: T. Graumann, 'Reading' the First Council of Ephesus, in *Chalcedon in Context. Church Councils 400-700*, ed. by R. Price - M. Whitby Liverpool, 27-44.
- Graumann 2018: T. Graumann, *Documents, Acts and Archival Habits in Early Christian Church Councils: A Case Study*, in A. Bausi et al. 2018, 273-294.
- Graumann 2020: T. Graumann, *Die Verschriftlichung synodaler Entscheidungen. Beobachtungen von den Synoden des östlichen Reichsteil*, in *Konzilien und kanonisches Recht in Spätantike und frühem Mittelalter*, hrsg. von W. Brandes - A. Hasse-Ungeheuer - H. Leppin, Boston-Berlin, 1-24.
- Graumann 2021: T. Graumann, *The Acts of the Early Church Councils. Production and Character*, Oxford.
- Haensch 1992: R. Haensch, *Das Statthalterarchiv*, «ZRG» 100, 209-317
- Haensch 2007: R. Haensch, *Apokrimata und Authentica. Dokumente römischer Herrschaft in der Sicht der Untertanen*, in *Herrschen und Verwalten. Der Alltag der römischen Administration in der Hohen Kaiserzeit*, hrsg. von R. Haensch - J. Heinrichs, Köln, 213-233.
- Haensch 2008: R. Haensch, *Typisch römisch? Die Gerichtsprotokolle der in Aegyptus und den übrigen östlichen Reichsprovinzen tätigen Vertreter Roms*, in *Monumentum et instrumentum inscriptum. Beschriftete Objekte aus Kaiserzeit und Spätantike als historische Zeugnisse*, hrsg. von H. Börm - N. Ehrhardt - J. Wiesehöfer, Stuttgart, 117-126.
- Haensch 2013: R. Haensch, *Die Statthalterarchive der Spätantike*, in *Archives and archival documents in ancient societies*, ed. by M. Faraguna, Trieste, 333-349
- Haensch 2016: R. Haensch, *Die Protokolle der Statthaltergerichte der spätantiken Provinzen Ägyptens*, in *Recht haben und Recht bekommen im Imperium Romanum. Das Gerichtswesen der römischen Kaiserzeit und seine dokumentarische Evidenz*, hrsg. von R. Haensch, Warschau, 299-324
- Haslam 1980: M.W. Haslam, *Augustus' Funeral Oration for Agrippa*, «CJ» 75/3, 193-199
- Harker 2008: A. Harker, *Loyalty and Dissidence in Roman Egypt. The case of the Acta Alexandrinorum*, Cambridge.
- Harries 1999: J. Harries, *Law and Empire in Late Antiquity*, Cambridge.
- Hauken 1998: T. Hauken, *Petition and Response: An Epigraphic Study of Petitions to Roman Emperors 181-249*, Bergen.
- Henning 1972: D. Henning, *Zur Ägyptenreise des Germanicus*, «Chiron» 2, 349-365.
- Hermann 1975: P. Hermann, *Eine Kaiserurkunde der Zeit Marc Aurels aus Milet*, «MDAI(I)» 25, 149-156.

- Holleaux 1888: M. Holleaux, *Discours de Néron prononcé à Corinthe pour rendre aux Grecs la liberté*, «BCH» 12, 510-528.
- Honoré 1994<sup>2</sup>: T. Honoré, *Emperors and Lawyers. Second edition. Completely Revised. With a Palingenesia of Third-Century Imperial Rescripts 193-305 A.D.*, Oxford.
- Internullo 2023: D. Internullo, Gli exceptores fra tarda antichità e alto medioevo. Aspetti istituzionali, sociali e culturali, in *The Collectio Avellana and the Development of the Notarial Practices in Late Antiquity*, a c. di R. Lizzi - G. Marconi, Turnhout, 297-321.
- Jones 1973: C.P. Jones, *The Date of Dio of Prusa's Alexandrian Oration*, «Historia» 22, 302-309.
- Jones 2004: C.P. Jones, *A Speech of the Emperor Hadrian*, «CQ» 54.1, 266-273.
- Kaygusuz 1986: I. Kaygusuz, *Neue Inschriften aus Ainos (Enez)*, «EA» 8, 65-70.
- Kelly 1994: C. Kelly, *Later Roman Bureaucracy: Going through the Files*, in *Literacy and Power in the Ancient World*, ed. by A.K. Bowman - G. Woolf, Cambridge, 161-176.
- Kelly 2004: C. Kelly, *Ruling the Late Roman Empire*, Cambridge, Mass.-London.
- Kienast 2017: D. Kienast - W. Eck - M. Heil, *Römische Kaisertabelle. Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie. 6. Auflage*, Darmstadt.
- Kunkel 1953: W. Kunkel, *Der Prozeß der Gohariener vor Caracalla*, in *Festschrift Hans Lewald*, Basel 1953, 81-91 (ripubblicato in W. Kunkel, *Kleine Schriften. Zum römischen Strafverfahren und zur römischen Verfassungsgeschichte*, Weimar 1974, 255-266).
- Laffi 2013: U. Laffi, *In greco per i Greci. Ricerche sul lessico greco del processo civile e criminale romano nelle attestazioni di fonti documentarie*, Pavia.
- Lewis 1968: N. Lewis, *Cognitio Caracallae de Goharienis: Two Textual Restorations*, «TAPhA» 99, 255-258.
- Lewis 1976: N. Lewis, *The Michigan-Berlin Apokrimata*, «CE» 51, 320-330.
- Lewis 1978: N. Lewis, *The Imperial Apokrima*, «RIDA» 25, 261-278.
- Lewis 1991: N. Lewis, *Hadriani Sententiae*, «GRBS» 32, 267-280.
- Maraval 2010: P. Maraval, *Constantin. Lettres et discours*, Paris.
- Mari 2018: T. Mari, *The Latin Translations of the Acts of the Council of Chalcedon*, «GRBS» 58, 126-155.
- Mari 2019: T. Mari, *Working on the Minutes of Late Antique Church Councils: A Methodological Framework*, «Journal for Late Antique Religion and Culture» 13, 42-59.
- Mari 2020: T. Mari, *Greek, Latin, and more: Multilingualism at the ecumenical Council of Chalcedon*, «Journal of Latin Linguistics» 19, 59-87.
- Marotta 1999: V. Marotta, *Liturgia del potere. Documenti di nomina e cerimonie di investitura fra principato e tardo impero romano*, Napoli.
- McEvoy 2013: M.A. McEvoy, *Child Emperor Rule in the Late Roman West, AD 367-455*, Oxford.
- Meyer 2004: E.A. Meyer, *Legitimacy and Law in the Roman World: Tabulae in Roman Belief and Practice*, Cambridge.

*La voce del padrone*

- Millar 1977: F. Millar, *The Emperor in the Roman World (31 BC - AD 337)*, London.
- Millar 2006: F. Millar, *A Greek Roman Empire. Power and Belief under Theodosius II (408-450)*, Berkeley-Los Angeles-London.
- Mommsen - Krüger 1890: *Fragmenta Vaticana. Mosaicarum et Romanarum legum collatio*, ed. Th. Mommsen - P. Krüger, Berolini.
- Montevecchi 1981: O. Montevecchi, *Vespasiano acclamato dagli Alessandrini: ancora su P. Fouad 8*, «Aegyptus» 61, 155-170.
- Morlet 2018: S. Morlet, *À propos du prince théologien: Constantin, Eusèbe et le discours 'À l'assemblée des saints'*, in *Le Prince chrétien de Constantin aux royaumes barbares (IVe-VIIIe siècle)*, dir. S. Destephen - B. Dumézil - H. Inglebert, Paris, 101-125.
- Mourgues 1998: J.-L. Mourgues, *Forme diplomatique et pratique institutionnelle des 'Commentarii Augustorum'*, in *La mémoire perdue. Recherches sur l'administration romaine. Actes des tables rondes de Rome (mai 1994 - mai 1995)*, Rome, 123-197.
- Musurillo 1954: H.A. Musurillo, *The Acts of the Pagan Martyrs. Acta Alexandrinorum*, Oxford.
- Musurillo 1961: H.A. Musurillo, *Acta Alexandrinorum: de mortibus Alexandriae nobilium fragmenta papyracea Graeca*, Lipsiae.
- Nicolaj 1998: G. Nicolaj, *Fratture e continuità nella documentazione fra tardo antico e alto medioevo. Preliminari di diplomatica e questioni di metodo*, in *Morfologie sociali e culturali in Europa fra tarda antichità e medioevo*, Spoleto, 953-984.
- Nicolaj 2015: G. Nicolaj, 'Exemplar'. *Ancora note di terminologia diplomatica in età tardoantica*, in *Studi paleografici e papirologici in ricordo di Paolo Radiciotti*, ac. di M. Capasso - M. De Nonno, Lecce, 351-366.
- Oliver - Palmer 1955: J.H. Oliver - R.E.A. Palmer, *Minutes of an Act of the Roman Senate*, «Hesperia» 24/4, 320-349.
- Oliver 1989: J.H. Oliver, *Greek Constitutions of Early Roman Emperors from Inscriptions and Papyri*, Filadelfia.
- Palazzolo 1977: N. Palazzolo, *Le modalità di trasmissione dei provvedimenti imperiali nelle province (II-III sec. d.C.)*, «IVRA» 28, 40-94.
- Palme 2014: B. Palme, *Die bilinguen Prozessprotokolle und die Reform der Amtsjournale im spätantiken Ägypten*, in *Symposion 2013. Papers on Greek and Hellenistic Legal History (Cambridge MA, August 26-29, 2013)*, hrsg. von M. Gagarin - A. Lanni, Wien, 401-427.
- Price - Gaddis 2005: R. Price, M. Gaddis, *The Acts of the Council of Chalcedon*, Liverpool.
- Purpura 2013: G. Purpura, *Ἀποκρίματα Severi et Caracallae del 16/20 marzo 200 d.C. (P. Col. VI, 123): una sintesi*, in *Civitas et civilitas. Studi in onore di Francesco Guizzi*, a c. di A. Palma, Torino, t. II, 684-718.
- Rizzi 2012: M. Rizzi, *Imperator cognoscens decrevit. Profili e contenuti dell'attività giudiziaria imperiale in età classica*, Milano.

- Rochette 2012 : B. Rochette, *Les Diui Hadriani sententiae: quel latin?, in Latin vulgare - latin tardif IX. Actes du IX<sup>e</sup> colloque international sur le latin vulgare et tardif, Lyon 2-6 septembre 2009*, Lyon, 807-820
- Rodriguez 2017: C. Rodriguez, *Les procès des Acta Alexandrinorum: une vision des vaincus sur les relations entre Alexandrie et Rome aux deux premiers siècles de notre ère*, Paris (Université Paris II Panthéon-Assas, Diss.).
- Roueché 1984 : Ch. Roueché, *Acclamations in the Later Roman Empire: New Evidence from Aphrodisias*, «JRS» 74, 181-199.
- Roussel - De Visscher 1942: P. Roussel - F. De Visscher, *Inscriptions du temple de Dmeir*, «Syria» 23/3-4, 173-200.
- Santoni 2011: F. Santoni, *I papiri di Ravenna: gesta municipalia e procedure di insinuazione*, in *L'heritage byzantin en Italie (VIII<sup>e</sup>-XII<sup>e</sup> siècle). I La fabrique documentaire*, éd. par J.-M. Martin - A. Peters-Custot - V. Prigent, Rome, 9-32.
- Sarris 2013: P. Sarris, *Lay Archives in the Late Antique and Byzantine East: The Implications of the Documentary Papyri*, in Brown et al. 2013, 17-35
- Scheid 1998: J. Scheid, *Commentarii fratrum Arvalium qui supersunt. Les copies épigraphiques des protocoles annuels de la confrérie arvale (31 av.-404 ap. J.-C.)*, Roma.
- Schiavo 2007: S. Schiavo, *Il falso documentale tra prevenzione e repressione. Impositio fidei, criminaliter agere, civiliter agere*, Milano.
- Schiavo 2018: S. Schiavo, *Ricerche sugli editti dei prefetti del pretorio del Cod. Bodl. Roe 18. Processo e documento*, Napoli.
- Schiller 1971: A.A. Schiller, *Vindication of a repudiated text: 'Sententiae et epistolae Hadriani'*, in *La Critica del testo II*, Firenze, 717-727.
- Schnegg 2020: B. Schnegg, *Die Inschriften zu den Ludi saeculares*, Berlin-Boston.
- Sherk 1970: R.K. Sherk, *The Municipal Decrees of the Roman West*, Buffalo.
- Sode 2004: C. Sode, *Die Krönungsprotokolle des Petros Patrikios im Zeremonienbuch Konstantins VII. Porphyrogenetos*, Jena (Habil.-Schr.).
- Speidel 2006: M.P. Speidel, *Emperor Hadrian's speeches to the African army – a new text*, Mainz.
- Talamanca 1964: M. Talamanca, *Documento e documentazione I. Diritto romano*, in *Enciclopedia del diritto XIII*, Milano, 548-561.
- Talbert 1984: R.J.A. Talbert, *The Senate of Imperial Rome*, Princeton.
- Tantillo 2015: I. Tantillo, *I cerimoniali di corte in età tardoromana (284-395 d.C.)*, in *Le corti nell'alto medioevo*, Spoleto, 543-584.
- Tarozzi 2006: S. Tarozzi, *Ricerche in tema di registrazione e certificazione del documento nel periodo postclassico*, Bologna.
- Tarozzi 2017: S. Tarozzi, *Norme e prassi. Gestione fondiaria ecclesiastica e innovazioni giuridiche negli atti negoziali ravennati dei secoli V-VII*, Milano.
- Teitler 1985: H.C. Teitler, *Notarii and Exceptores. An Inquiry into the Role and Significance of Shorthand Writers in the Imperial and Ecclesiastical Bureaucracy of the Roman Empire (from the Early Empire to c. 450 A.D.)*, Amsterdam.

### *La voce del padrone*

- Torallas Tovar - Worp 2006: S. Torallas Tovar - K.A. Worp, *To the Origins of Greek Stenography: P. Monts. Roca I*, Barcelona.
- Turpin 1981: W. Turpin, *Apokrimata, Decreta, and the Roman Legal Procedure*, «BASP» 18/3-4, 145-160.
- Van Nuffelen 2012: P. Van Nuffelen, *Playing the Ritual Game in Constantinople (379-457)*, in *Two Romes: Rome and Constantinople in Late Antiquity*, ed. by L. Grig - G. Kelly Oxford, 183-201.
- Varvaro 2007: M. Varvaro, *Note sugli archivi imperiali nell'età del principato*, in *Fides humanitas ius. Studii in onore di Luigi Labruna*, a c. di C. Cascione - C. Masi Doria, Napoli, 5767-5818.
- Vega Navarrete 2017: N. Vega Navarrete, *Die Acta Alexandrinorum im Lichte neuerer und neuester Papyrusfunde*, Paderborn.
- Volterra 1971: E. Volterra, *Il problema del testo nelle costituzioni imperiali*, in *La critica del testo II*, Firenze, 821-1097.
- Wankerl 2009: V. Wankerl, *Appello ad principem. Urteilsstil und Urteiltstechnik in kaiserlichen Berufungsentscheidungen (Augustus bis Caracalla)*, München.
- Westermann - Schiller 1954: W.L. Westermann - A.A. Schiller, *Apokrimata: Decisions of Septimius Severus on Legal Matters*, New York.
- Whitby - Whitby 1989: M. Whitby - M. Whitby, *Chronicon Pascale, 284-628 AD*, Liverpool.
- Wiemer 2004: H.-U. Wiemer, *Akklationen im spätrömischen Reich. Zur Typologie und Funktion eines Kommunikationsrituals*, «AKG» 86/1, 27-74.
- Wiemer 2013: H.-U. Wiemer, *Voces populi. Akklamationen als Surrogat politischer Partizipation*, in *Genesis und Dynamiken der Mehrheitsentscheidung*, hrsg. von E. Flaig, München, 173-202.
- Williams 1974: W. Williams, *The Libellus Procedure and the Severan Papyri*, «JRS» 69, 86-103.

### *Abstract*

Il presente lavoro intende tracciare continuità e mutamenti nelle pratiche di registrazione documentaria dell'azione e della parola pubblica imperiale dall'età di Augusto al VI secolo d.C. L'autore affronta preliminarmente alcune questioni metodologiche relative alla definizione del genere documentario in esame e delinea i criteri seguiti per la selezione di un corpus di fonti, di cui viene fornito un catalogo in appendice. Sulla base di questo materiale vengono ricostruite le dinamiche di circolazione e trasmissione dei documenti in esame, nelle loro evoluzioni diacroniche. Infine, viene proposta un'interpretazione della funzione di questi documenti, con particolare attenzione al loro significato storico-culturale in quanto testimonianze delle modalità di interazione e comunicazione pubblica fra il sovrano e i sudditi dell'impero.

*Luisa Andriollo*

This paper aims at tracing evolutions in the documentary recording of imperial official action and public speaking from the age of Augustus to the sixth century AD. The author addresses methodological issues relating to the definition of the documentary genre under consideration, and outlines the criteria followed in gathering a corpus of relevant sources; a catalogue of attestations is provided in the appendix. On the basis of this material, the analysis moves on to reconstruct the changing patterns of circulation and preservation of documents recording imperial oral pronouncements and public performances. Finally, a historical interpretation of the function of these documents is proposed, with particular attention to their significance as witnesses to public interactions between Roman rulers and their subjects, within the framework of official imperial communication.